

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 29 febbraio 2020

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA		LEGGE 28 novembre 2019, n. 21.
LEGGE REGIONALE 7 novembre 2019, n. 19.		Riordino del settore dell'assistenza nelle aree pediatriche. (20R00004) Pag. 34
Recepimento dei principi fondamentali del sistema integrato degli enti territoriali del Friuli Venezia Giulia, di cui all'Accordo tra Stato e Regione in materia di finanza pubblica del 25 febbraio 2019. Modifiche alla legge regionale 18/2015. (20R00008)	Pag. 1	
LEGGE REGIONALE 13 novembre 2019, n. 20.		DECRETO PRESIDENZIALE 13 novembre 2019, n. 22.
Disposizioni per la tutela e la promozione delle minoranze linguistiche slovena, friulana e tedesca del Friuli Venezia Giulia. Modifiche alle leggi regionali 26/2007, 29/2007, 20/2009, 13/2000 e 26/2014. (20R00009)	Pag. 1	Regolamento di modifica al Regolamento di attuazione del comma 11 dell'art. 15 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, recante «Norme per l'organizzazione del Fondo di quiescenza del personale della Regione siciliana» emanato con D.P.Reg. 23 dicembre 2009, n. 14. (20R00005)
LEGGE REGIONALE 29 novembre 2019, n. 21.		Pag. 35
Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale. (20R00010)	Pag. 9	
REGIONE TOSCANA		RETTIFICHE
LEGGE REGIONALE 22 novembre 2019, n. 69.		<i>AVVISI DI RETTIFICA</i>
Disposizioni in materia di governo del territorio. Adeguamenti alla normativa statale in materia di edilizia e di sismica. Modifiche alle leggi regionali 65/2014, 64/2009, 5/2010 e 35/2015. (19R00480)	Pag. 18	Avviso di rettifica alla legge regionale 18 novembre 2019, n. 68, della Regione Toscana, recante «(Disposizioni in materia di ARPAT in attuazione della legge 28 giugno 2016, n. 132. Modifiche alla l.r. 30/2009). Avviso tecnico di errore materiale.», pubblicato nel B.U. n. 52 del 20 novembre 2019, Parte Prima. (19R00473)
REGIONE SICILIA		Pag. .37
LEGGE 28 novembre 2019, n. 20.		Avviso di rettifica del decreto del Presidente della Giunta regionale 28 ottobre 2019, n. 64/R, della Regione Toscana, recante «Regolamento di attuazione di cui all'articolo 20-ter della l.r. 24 febbraio 2005, n. 40 (Regolamento per il funzionamento del registro tumori della Regione Toscana).», pubblicato nel B.U. n. 49 del 30 ottobre 2019, Parte Prima. (19R00475)
Istituzione dell'Osservatorio regionale sulla sicurezza degli operatori sanitari. (20R00003)	Pag. 34	Pag. .38





REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 7 novembre 2019, n. 19.

Recepimento dei principi fondamentali del sistema integrato degli enti territoriali del Friuli Venezia Giulia, di cui all'Accordo tra Stato e Regione in materia di finanza pubblica del 25 febbraio 2019. Modifiche alla legge regionale 18/2015.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. S033 del 13 novembre 2019)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche alla legge regionale n. 18/2015

1. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli-Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), è sostituito dal seguente:

«2. I principi e le disposizioni della presente legge, in coordinamento con l'assetto della finanza regionale, concorrono alla realizzazione del funzionamento del sistema integrato, di cui all'accordo tra lo Stato e la Regione Friuli-Venezia Giulia firmato il 25 febbraio 2019, cui sono parte, oltre all'ente regione, gli enti locali situati sul suo territorio e i rispettivi enti strumentali e organismi interni.»

2. La lettera *b*) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 18/2015 è abrogata.

3. Il comma 2 dell'art. 2 della legge regionale 18/2015 è sostituito dal seguente:

«2. Gli enti locali del Friuli-Venezia Giulia concorrono con la regione alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, nel rispetto dei principi fondamentali di leale collaborazione e di coordinamento previsti dalla legislazione statale, dagli accordi per la regolazione dei rapporti finanziari tra lo Stato e la regione e nel rispetto degli obblighi europei.»

4. Dopo il comma 2 dell'art. 2 della legge regionale 18/2015 è inserito il seguente:

«2-bis. Al fine di conseguire gli obiettivi di finanza pubblica, spetta alla regione definire con legge di stabilità il concorso finanziario e gli obblighi a carico degli enti locali adottando misure di razionalizzazione e contenimento della spesa idonee ad assicurare il rispetto delle dinamiche della spesa aggregata delle amministrazioni pubbliche.»

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione.

Trieste, 7 novembre 2019

FEDRIGA

(Omissis)

20R00008

LEGGE REGIONALE 13 novembre 2019, n. 20.

Disposizioni per la tutela e la promozione delle minoranze linguistiche slovena, friulana e tedesca del Friuli Venezia Giulia. Modifiche alle leggi regionali 26/2007, 29/2007, 20/2009, 13/2000 e 26/2014.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 47 del 20 novembre 2019)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

(Omissis)

Capo I

**MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE N. 26/2007
IN MATERIA DI TUTELA E DI PROMOZIONE
DELLA MINORANZA LINGUISTICA SLOVENA**

Art. 1.

Modifica all'art. 4 della legge regionale n. 26/2007

1. Al comma 2 dell'art. 4 della legge regionale 16 novembre 2007, n. 26 (Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena), dopo le parole «concetto di interculturalità» sono inserite le seguenti: «, ivi comprese le iniziative di carattere sperimentale che coinvolgono il sistema scolastico in relazione alle lingue minoritarie riconosciute sul territorio regionale.»



Art. 2.

Modifiche all'art. 5 della legge regionale n. 26/2007

1. All'art. 5 della legge regionale n. 26/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole «Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace» sono sostituite dalle seguenti: «Direzione centrale competente in materia di lingue minoritarie»;

b) alla lettera b) del comma 2 la parola «comprendente» è sostituita dalla seguente: «comprese» e la parola «livello» è sostituita dalle seguenti: «ambito ex».

Art. 3.

Modifiche all'art. 6 della legge regionale n. 26/2007

1. Al comma 2 dell'art. 6 della legge regionale n. 26/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) dopo la parola: «tre» è inserita la seguente: «ex»;

b) il numero 2) della lettera b) è sostituito dal seguente:

«2) delle quali almeno una con sede nella ex provincia di Trieste, almeno una con sede nella ex provincia di Gorizia e almeno una con sede nella ex provincia di Udine.».

Art. 4.

Modifiche all'art. 8 della legge regionale n. 26/2007

1. All'art. 8 della legge regionale n. 26/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole «Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace» sono sostituite dalle seguenti: «Direzione centrale competente in materia di lingue minoritarie»;

b) alla lettera b) del comma 4 dopo le parole «due per ciascuna delle» è inserita la seguente: «ex»;

c) alla lettera c) del comma 4 dopo le parole «uno per ciascuna delle» è inserita la seguente: «ex»;

d) dopo il comma 8 è inserito il seguente:

«8-bis. Ai componenti della Commissione, per l'espletamento dell'incarico, spettano unicamente il trattamento di missione e il rimborso delle spese di viaggio, nella misura che compete ai dipendenti regionali con qualifica di dirigente.».

Art. 5.

Modifica all'art. 10 della legge regionale n. 26/2007

1. Al comma 4 dell'art. 10 della legge regionale n. 26/2007 dopo le parole «Consiglio regionale,» sono inserite le seguenti: «allargato ai capigruppo,».

Art. 6.

Modifiche all'art. 12 della legge regionale n. 26/2007

1. Al comma 2 dell'art. 12 della legge regionale n. 26/2007 dopo le parole «le denominazioni slovene di» è inserita la seguente: «ex» e le parole «provinciali e comunali» sono soppresse.

Art. 7.

Modifica all'art. 18 ante della legge regionale n. 26/2007

1. Al comma 1-bis dell'art. 18 ante della legge regionale n. 26/2007 le parole «in sede di legge regionale di assestamento di bilancio» sono sostituite dalle seguenti: «con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della Commissione di cui all'art. 8».

Art. 8.

Modifiche all'art. 18 della legge regionale n. 26/2007

1. All'art. 18 della legge regionale n. 26/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera d) del comma 4 dopo le parole «cultura slovena» sono inserite le seguenti: «di San Pietro al Natisone»;

b) al comma 5 dopo le parole «territoriale, almeno» sono inserite le seguenti: «di ambito ex».

Art. 9.

Modifiche all'art. 19 della legge regionale n. 26/2007

1. All'art. 19 della legge regionale n. 26/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole «, relative alle annualità 2015 e seguenti, anche su base pluriennale» sono sostituite dalle seguenti: «, anche su base pluriennale, autorizzando gli uffici ad adottare i conseguenti provvedimenti»;


b) al comma 2 le parole «alle Unioni territoriali intercomunali istituite dalla legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli-Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative),» sono sostituite dalle seguenti: «agli enti locali, alle istituzioni scolastiche per il tramite dell'Ufficio per l'istruzione in lingua slovena della Direzione scolastica regionale per il Friuli-Venezia Giulia,» e le parole «ai concessionari di pubblici servizi» sono sostituite dalle seguenti: «ai soggetti incaricati di svolgere servizi di interesse pubblico».

Art. 10.

Modifiche all'art. 19-bis della legge regionale n. 26/2007

1. All'art. 19-bis della legge regionale n. 26/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole «un Ufficio» sono sostituite dalle seguenti: «l'Ufficio»;



b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. All'Ufficio di cui al comma 1 spetta in particolare provvedere alla creazione e gestione di un portale informatico dedicato all'uso della lingua slovena nella pubblica amministrazione, di un servizio di interpretariato e di un servizio di traduzione e revisione linguistica, nonché alla formazione linguistica del personale operante in lingua slovena nell'Amministrazione regionale e negli enti locali del territorio regionale e all'attività di normazione terminologica e coordinamento linguistico.»

Art. 11.

Modifiche all'art. 21 della legge regionale n. 26/2007

1. Alla lettera a) del comma 2 dell'art. 21 della legge regionale n. 26/2007 le parole «o dall'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica del Friuli-Venezia Giulia (ANSAS)» sono soppresse.

2. Il comma 3 dell'art. 21 della legge regionale n. 26/2007 è sostituito dal seguente:

«3. I criteri per la formazione del programma di ripartizione del Fondo regionale per la minoranza linguistica slovena e il termine per la presentazione delle domande sono fissati con deliberazione annuale della Giunta regionale, previo parere della Commissione di cui all'art. 8. Con deliberazione della Giunta regionale è approvato il programma di ripartizione delle risorse del Fondo.»

Art. 12.

Sostituzione dell'art. 22 della legge regionale n. 26/2007

1. L'art. 22 della legge regionale n. 26/2007 è sostituito dal seguente:

«Art. 22 (Contributi per interventi in favore del resiano e delle varianti linguistiche delle Valli del Natisone, del Torre e della Val Canale). - 1. Per la promozione delle attività e iniziative realizzate in favore del resiano possono essere finanziati programmi di intervento presentati dal Comune di Resia, nonché da enti e associazioni, anche non iscritte all'Albo di cui all'art. 5, aventi sede legale nel medesimo Comune.

2. Per la promozione delle varianti linguistiche delle Valli del Natisone, del Torre e della Val Canale possono essere finanziati programmi di attività e iniziative presentati dai Comuni, nonché da enti e associazioni, anche non iscritte all'Albo di cui all'art. 5, aventi sede legale e operanti nei medesimi territori.

3. Con regolamento regionale sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti di cui ai commi 1 e 2, i termini e le modalità di presentazione della domanda e del rendiconto, le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione, nonché le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse.

4. Il finanziamento non può essere cumulato con altri incentivi concessi ai sensi degli articoli 18 e 21.»

Capo II

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE N. 29/2007 IN MATERIA DI TUTELA E DI PROMOZIONE DELLA MINORANZA LINGUISTICA FRIULANA

Art. 13.

Modifica all'art. 3 della legge regionale n. 29/2007

1. Al comma 2 dell'art. 3 della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana), le parole «territori provinciali diversi» sono sostituite dalle seguenti: «territori diversi delle ex province di Gorizia, Pordenone e Udine».

Art. 14.

Modifica all'art. 4 della legge regionale n. 29/2007

1. Al comma 2 dell'art. 4 della legge regionale n. 29/2007 le parole «che valorizzano le diversità linguistiche e culturali» sono sostituite dalle seguenti: «atti alla valorizzazione delle diversità culturali e linguistiche e al rafforzamento del concetto di interculturalità, ivi comprese le iniziative di carattere sperimentale che coinvolgono il sistema scolastico in relazione alle lingue minoritarie riconosciute sul territorio regionale».

Art. 15.

Modifica all'art. 7 della legge regionale n. 29/2007

1. Al comma 5 dell'art. 7 della legge regionale n. 29/2007 le parole «dalla Regione, su proposta dell'ARLeF, ed è aggiornato annualmente.» sono sostituite dalle seguenti: «dall'ARLeF.»

Art. 16.

Modifica all'art. 9 della legge regionale n. 29/2007

1. Al comma 2 dell'art. 9 della legge regionale n. 29/2007 le parole «delle associazioni intercomunali e delle unioni di Comuni, delle Comunità montane e delle Province» sono sostituite dalle seguenti: «degli enti locali».


Art. 17.

Modifiche all'art. 10 della legge regionale n. 29/2007

1. All'art. 10 della legge regionale n. 29/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla rubrica dopo la parola «Cartellonistica» sono inserite le seguenti: «e segnaletica»;

b) al comma 3 la parola «cartellonistica» è sostituita dalla seguente: «segnaletica».



Art. 18.

Modifica all'art. 13 della legge regionale n. 29/2007

1. Il comma 5 dell'art. 13 della legge regionale n. 29/2007 è sostituito dal seguente:

«5. La Commissione è presieduta dall'Assessore regionale competente in materia di istruzione o suo delegato ed è composta dal Direttore centrale competente in materia di istruzione, o suo delegato, dal Direttore centrale competente in materia di lingue minoritarie, o suo delegato, da un componente nominato dall'ARLeF, nonché da cinque esperti nell'ambito della tutela, della valorizzazione e dell'insegnamento della lingua friulana.»

Art. 19.

Sostituzione dell'art. 16 della legge regionale n. 29/2007

1. L'art. 16 della legge regionale n. 29/2007 è sostituito dal seguente:

«Art. 16 (*Materiale e documentazione didattici*). - 1. L'ARLeF realizza e sostiene la produzione di materiale didattico per l'insegnamento della e nella lingua friulana.

2. L'ARLeF approva le linee da seguire nella realizzazione di materiale didattico per l'insegnamento della e nella lingua friulana e nella realizzazione di attività di documentazione, ricerca e sperimentazione didattica per la lingua friulana.»

Art. 20.

Modifiche all'art. 23 della legge regionale n. 29/2007

1. Al comma 2 dell'art. 23 della legge regionale n. 29/2007 dopo le parole «alla programmazione radiofonica in lingua friulana» sono inserite le seguenti: «e di attuare il Piano generale di politica linguistica di cui all'art. 25» e dopo le parole «Informazione Friulana società cooperativa di Udine» sono inserite le seguenti: «e a Radio Spazio 103 s.r.l. di Udine».

Art. 21.

Sostituzione dell'art. 24 della legge regionale n. 29/2007

1. L'art. 24 della legge regionale n. 29/2007 è sostituito dal seguente:

«Art. 24 (*Associazioni della minoranza linguistica friulana*). - 1. Al fine di attuare il Piano generale di politica linguistica di cui all'art. 25, la Regione riconosce una speciale funzione di servizio ai soggetti che svolgono un'attività qualificata e continuativa nel territorio regionale per la promozione e la diffusione della lingua friulana e che dispongono di strutture stabili e di un'adeguata organizzazione.

2. Per le finalità di cui al comma 1, viene istituito l'Albo regionale delle associazioni della minoranza linguistica friulana presso la Direzione centrale competente in materia di lingue minoritarie.

3. All'Albo di cui al comma 2 possono iscriversi le associazioni della minoranza linguistica friulana in possesso dei seguenti requisiti:

a) sono dotate di autonomia amministrativa e contabile;

b) hanno sede legale sul territorio di uno dei Comuni delimitati ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 15/1996;

c) svolgono in modo stabile e continuativo da almeno tre anni un'attività destinata prevalentemente alla diffusione e alla valorizzazione della lingua e della cultura della minoranza linguistica friulana;

d) non sono destinatarie di ulteriori finanziamenti ai sensi della presente legge.

4. L'iscrizione, previa domanda presentata alla Direzione centrale competente in materia di lingue minoritarie, e la cancellazione dall'Albo regionale sono disposte dal Direttore del Servizio competente in materia di lingue minoritarie.

5. Le modalità per l'iscrizione e la cancellazione dall'Albo regionale e per la tenuta del medesimo sono definiti con regolamento regionale.

6. La Regione sostiene le attività e le iniziative promosse e svolte dalle associazioni iscritte all'Albo di cui al comma 2 mediante finanziamenti.

7. Ai fini di cui al comma 1, la Regione riconosce alla Società Filologiche Furlane - Società Filologica Friulana G.I. Ascoli di Udine un ruolo di primaria importanza e ne sostiene il perseguimento delle finalità istituzionali mediante la concessione di un finanziamento disposto annualmente con legge di stabilità regionale.

8. Con regolamento regionale sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti di cui al presente articolo, i termini e le modalità di presentazione della domanda e del rendiconto, le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione, nonché le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse.»

Art. 22.

Modifiche all'art. 27 della legge regionale n. 29/2007

1. All'art. 27 della legge regionale n. 29/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole «i concessionari di pubblici servizi» sono sostituite dalle seguenti: «i soggetti incaricati di svolgere servizi di interesse pubblico»;

b) il comma 2 è abrogato.


Art. 23.

Modifiche all'art. 28 della legge regionale n. 29/2007

1. All'art. 28 della legge regionale n. 29/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla rubrica le parole: «e Commissione per l'uso sociale della lingua friulana» sono soppresse;

b) i commi 3 e 4 sono abrogati.



Art. 24.

Modifica all'art. 29 della legge regionale n. 29/2007

1. Alla lettera *a*) del comma 3 dell'art. 29 della legge regionale n. 29/2007 le parole «le amministrazioni regionali, amministrazioni locali e i concessionari di pubblici servizi» sono sostituite dalle seguenti: «la Regione, gli enti locali e i soggetti incaricati di svolgere servizi di interesse pubblico».

Capo III

**MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE N. 20/2009
IN MATERIA DI TUTELA E DI PROMOZIONE
DELLA MINORANZA LINGUISTICA TEDESCA**

Art. 25.

Modifiche all'articolo 1 della legge regionale n. 20/2009

1. All'articolo 1 della legge regionale 20 novembre 2009, n. 20 (Norme di tutela e promozione delle minoranze di lingua tedesca del Friuli-Venezia Giulia), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole: «Friuli-Venezia Giulia» sono soppresse;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Nel quadro della tutela delle minoranze di lingua tedesca è prevista la promozione e la valorizzazione delle varietà saurana/taitsch, timavese/tischlbongarisch e sappadina/plodarisch.»;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. La Regione promuove e sostiene iniziative pubbliche e private finalizzate a mantenere e incrementare l'uso della lingua tedesca, comprese le varietà saurana/taitsch, timavese/tischlbongarisch e sappadina/plodarisch, nel territorio di cui al comma 2.».

Art. 26.

Modifica all'art. 2 della legge regionale n. 20/2009

1. Il comma 2 dell'art. 2 della legge regionale n. 20/2009 è sostituito dal seguente:

«2. Le disposizioni della presente legge integrano e danno attuazione alla normativa statale di cui alla legge n. 482/1999, all'articolo 1, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n. 345 (Regolamento di attuazione della legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante norme di tutela delle minoranze linguistiche storiche), all'art. 5 della legge 23 febbraio 2001, n. 38 (Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della Regione Friuli-Venezia Giulia), al decreto legislativo 12 settembre 2002, n. 223 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia per il trasferimento di funzioni in materia di tutela della lingua e della cultura delle minoranze linguistiche storiche nella regione), nonché, per effetto della legge 5 dicembre 2017, n. 182 (Distacco del Comune di Sappada dalla Regione Veneto e aggregazione alla Regione Friuli-Venezia Giulia), alla legge regionale 9 febbraio 2018, n. 4 (Disposizioni urgenti relative al

distacco del Comune di Sappada/Plodn dalla Regione Veneto e all'aggregazione alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e altre norme urgenti), e definiscono, assieme alle norme regionali specificamente rivolte alle minoranze linguistiche slovena e friulana, le linee fondamentali delle politiche di intervento della Regione a favore delle diversità culturali e linguistiche presenti nel proprio territorio.».

Art. 27.

Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 20/2009

1. Al comma 1 dell'art. 3 della legge regionale n. 20/2009 la parola «regionale» è sostituita dalle seguenti: «di cui all'art. 1, comma 2» e le parole «Friuli-Venezia Giulia» sono soppresse.

Art. 28.

Modifica all'art. 4 della legge regionale n. 20/2009

1. Al comma 2 dell'art. 4 della legge regionale n. 20/2009 dopo le parole «concetto di interculturalità» sono inserite le seguenti: «, ivi comprese le iniziative di carattere sperimentale che coinvolgono il sistema scolastico in relazione alle lingue minoritarie riconosciute sul territorio regionale».

Art. 29.

Modifiche all'articolo 5 della legge regionale n. 20/2009

1. All'art. 5 della legge regionale n. 20/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla rubrica le parole: «la Provincia di Udine,» sono soppresse;

b) al comma 1 le parole «delle amministrazioni regionale, provinciale e comunale» sono sostituite dalle seguenti: «della Regione e degli enti locali»;

c) al comma 2 le parole «delle amministrazioni pubbliche di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «della Regione e degli enti locali»;

d) al comma 3 le parole «delle amministrazioni regionale e provinciale e degli enti da esse dipendenti» sono sostituite dalle seguenti: «della Regione, degli enti locali e degli enti da essi dipendenti»;

e) al comma 5 le parole «, della Provincia e degli altri enti locali» sono sostituite dalle seguenti: «e degli enti locali».

Art. 30.


Modifiche all'art. 6 della legge regionale n. 20/2009

1. All'art. 6 della legge regionale n. 20/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «(Uso della lingua tedesca da parte delle pubbliche amministrazioni)»;

b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Nei termini e con le modalità previste dalla legge n. 482/1999 e dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 345/2001, nel territorio di cui all'articolo 1, comma 2, è consentito l'uso orale e scritto della



lingua tedesca nei rapporti con le istituzioni scolastiche e gli uffici amministrativi ivi ubicati. A tale scopo, le pubbliche amministrazioni istituiscono uno sportello per i cittadini che utilizzano la lingua ammessa a tutela»;

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Per le finalità di cui al comma 1 e all'art. 5 e al fine di rafforzare la qualità dei rapporti internazionali con le istituzioni dei paesi di lingua tedesca, la Regione può istituire uno sportello con funzioni di gestione e di coordinamento delle attività inerenti all'uso della lingua tedesca nelle amministrazioni pubbliche locali.»

Art. 31.

Modifica all'art. 7 della legge regionale n. 20/2009

1. Al comma 1 dell'art. 7 della legge regionale n. 20/2009 le parole «Nei territori comunali di insediamento delle minoranze di lingua tedesca della Regione» sono sostituite dalle seguenti: «Nel territorio di cui all'art. 1, comma 2».

Art. 32.

Sostituzione dell'art. 8 della legge regionale n. 20/2009

1. L'art. 8 della legge regionale n. 20/2009 è sostituito dal seguente:

«Art. 8 (*Promozione e valorizzazione delle varietà linguistiche saurana/taitsch, timavese/tischlbongarisch e sappadina/plodarisich*). - 1. La Giunta regionale, su proposta dei Comuni di Sauris/Zahre, Paluzza (frazione Timau/Tischlbong) e Sappada/Plodn, sentite le associazioni locali, individua i criteri e le modalità di promozione e valorizzazione delle varietà saurana/taitsch, timavese/tischlbongarisch e sappadina/plodarisich.»

Art. 33.

Modifiche all'art. 9 della legge regionale n. 20/2009

1. All'art. 9 della legge regionale n. 20/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole «L'amministrazione regionale e quelle degli enti locali» sono sostituite dalle seguenti: «La Regione e gli enti locali»;

b) al comma 3 le parole «le amministrazioni regionale, provinciale e gli altri enti locali» sono sostituite dalle seguenti: «la Regione e gli enti locali».

Art. 34.

Modifiche all'art. 12 della legge regionale n. 20/2009

1. All'art. 12 della legge regionale n. 20/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole «nei territori» sono sostituite dalle seguenti: «nel territorio»;

b) al comma 3 le parole «le Unioni territoriali intercomunali» sono sostituite dalle seguenti: «gli altri enti locali» e le parole «di insediamento delle minoranze di lingua tedesca» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'art. 1, comma 2».

Art. 35.

Modifiche all'art. 13 della legge regionale n. 20/2009

1. All'art. 13 della legge regionale n. 20/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole «nell'intero territorio di insediamento delle minoranze di lingua tedesca del Friuli-Venezia Giulia,» sono sostituite dalle seguenti: «nel territorio di cui all'art. 1, comma 2,»;

b) al comma 2 dopo la parola «varietà» è inserita la seguente: «linguistiche».

Art. 36.

Modifiche all'art. 14 della legge regionale n. 20/2009

1. All'art. 14 della legge regionale n. 20/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera b) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

«b) avere la propria sede legale nel territorio di cui all'art. 1, comma 2,»;

b) al comma 2 la parola «cultura» è sostituita dalla seguente: «lingue minoritarie» e le parole «su proposta dell'Assessore regionale competente» sono sostituite dalle seguenti: «previa deliberazione della Giunta regionale».

Art. 37.

Modifiche all'art. 15 della legge regionale n. 20/2009

1. All'art. 15 della legge regionale n. 20/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole «È istituita presso la Direzione centrale competente in materia di cultura» sono sostituite dalle seguenti: «È istituita, presso la Direzione centrale competente in materia di lingue minoritarie»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. La Commissione è un organo collegiale di sette componenti composto da:

a) l'Assessore regionale competente in materia di lingue minoritarie, o un suo delegato, con funzioni di Presidente;


b) quattro rappresentanti delle minoranze di lingua tedesca nominati dall'Assessore regionale competente in materia di lingue minoritarie su proposta dei Comuni di cui all'articolo 1, comma 2;

c) il Direttore dell'Ufficio scolastico regionale, o un suo delegato;

d) un rappresentante delle minoranze di lingua tedesca nominato dall'Assessore regionale competente in materia di lingue minoritarie su proposta degli enti e delle organizzazioni rappresentativi delle stesse di cui all'art. 14.»;

e) al comma 2-bis le parole «lettere c) ed e)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere b) e d)» e la parola «cultura» è sostituita dalle seguenti: «lingue minoritarie»;

d) al comma 3 la parola «cultura» è sostituita dalle seguenti: «lingue minoritarie»;



e) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. La Commissione è costituita con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale.».

Art. 38.

Modifiche all'art. 16 della legge regionale n. 20/2009

1. All'art. 16 della legge regionale n. 20/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole «, dalla Provincia e dai Comuni» sono sostituite dalle seguenti: «e dagli enti locali»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. La Commissione, in particolare:

a) esprime il parere sulla deliberazione della Giunta regionale di approvazione del bando annuale di cui all'art. 17;

b) verifica annualmente l'impatto delle iniziative sostenute sull'uso della lingua tedesca;

c) presenta annualmente al Consiglio regionale una relazione contenente la valutazione complessiva delle politiche, delle attività e degli interventi effettuati per promuovere la tutela delle minoranze di lingua tedesca presenti nel territorio di cui all'articolo 1, comma 2;

d) formula osservazioni e proposte in relazione alle finalità di cui agli articoli 1 e 2, comma 2.».

Art. 39.

Inserimento dell'art. 17-bis della legge regionale n. 20/2009

1. Dopo l'art. 17 della legge regionale n. 20/2009 è inserito il seguente:

«Art. 17-bis (Conferenza regionale sulla tutela delle minoranze di lingua tedesca del Friuli-Venezia Giulia).

- 1. Al fine di verificare lo stato di attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, di raccogliere proposte per il loro adeguamento alle esigenze emerse e definire nuove linee di indirizzo, il Presidente del Consiglio regionale convoca, almeno una volta ogni cinque anni e comunque entro i primi ventiquattro mesi dall'inizio della legislatura, la Conferenza regionale sulla tutela delle minoranze di lingua tedesca del Friuli-Venezia Giulia, quale momento di partecipazione e di confronto fra i soggetti e gli organismi coinvolti nella trattazione delle problematiche del settore.

2. Alla Conferenza sono invitati i componenti del Consiglio e della Giunta regionale, i rappresentanti delle strutture regionali interessate all'attuazione della presente legge, delle università del Friuli-Venezia Giulia, degli enti locali del territorio di cui all'art. 1, comma 2, degli enti e delle organizzazioni di cui all'art. 14, nonché i componenti della Commissione di cui all'art. 15.

3. Le modalità di svolgimento e l'ordine del giorno della Conferenza sono determinati dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, allargato ai capigruppo, sentita la Commissione di cui all'art. 15.».

Capo IV

**INTERVENTI IN MATERIA
DI LINGUE MINORITARIE**

Art. 40.

Terza Conferenza regionale di verifica e di proposta sull'attuazione della legge regionale n. 29/2007

1. Al fine della realizzazione della Terza Conferenza regionale di verifica e di proposta sull'attuazione della legge regionale n. 29/2007 di cui all'art. 30 della legge regionale n. 29/2007, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario di 40.000 euro all'ARLeF - Agenzie regionali per le lingue furlane/Agenzia regionale per la lingua friulana per il supporto tecnico scientifico e per le iniziative correlate e preparatorie all'evento. L'ARLeF predispone una o più relazioni di carattere tecnico scientifico sui temi posti all'ordine del giorno della Conferenza, definiti dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, e redige gli atti della Conferenza in lingua italiana e friulana.

2. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 1 è presentata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al Servizio competente in materia di lingue minoritarie, corredata di una relazione illustrativa degli interventi previsti. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione in via anticipata, in un'unica soluzione, dell'intero finanziamento e sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione della spesa.

Art. 41.

Prima Conferenza regionale sulla tutela della minoranza linguistica tedesca

1. L'amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese per il supporto tecnico scientifico e per le iniziative correlate e preparatorie per la realizzazione della Prima Conferenza regionale sulla tutela della minoranza linguistica tedesca di cui all'art. 17-bis della legge regionale n. 20/2009, come inserito dall'art. 39, nonché per la redazione degli atti della Conferenza in lingua italiana e tedesca.

Capo V

NORME FINALI

Art. 42.


Modifica all'art. 1 della legge regionale n. 13/2000

1. Al comma 10 dell'art. 1 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2000), la parola «cartellonistica» è sostituita dalla seguente: «segnalatica».

Art. 43.

Modifica all'art. 21 della legge regionale n. 26/2014

1. Al comma 3-bis dell'art. 21 della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli-Venezia Giulia. Ordinamento



delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), le parole «dell'ARLeF» sono sostituite dalle seguenti: «di uno dei Comuni aderenti alla convenzione di cui al comma 2».

Art. 44.

Norme transitorie in materia di finanziamenti alle associazioni della minoranza linguistica friulana

1. I finanziamenti di cui all'art. 24, comma 6, legge regionale n. 29/2007, come sostituito dall'art. 21, sono concessi ed erogati a decorrere dall'anno 2021.

2. Per l'anno 2020, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ed erogare i finanziamenti, di pari importo a quelli già concessi per l'anno 2019, ai seguenti soggetti:

- a) associazione culturale Colonos di Villacaccia di Lestizza;
- b) associazione Glesie Furlane di Villanova di San Daniele;
- c) associazione culturale La Grame di Mereto di Tomba;
- d) Clape di culture Patrie dal Friûl di Gemona del Friuli;
- e) associazione culturale Istitût Ladin Furlan Pre Checo Placerean di Codroipo;
- f) Kappa Vu s.a.s. di Udine;
- g) Societât Scientifiche e Tecnologicje Furlane di Udine.

3. Per le finalità di cui al comma 2 i soggetti richiedenti presentano domanda alla Direzione centrale competente in materia di lingue minoritarie entro il 31 gennaio 2020, corredata di una relazione illustrativa degli interventi previsti nel 2020. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione in via anticipata e in un'unica soluzione dell'intero finanziamento e sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione della spesa.

Art. 45.

Norme finanziarie

1. Per le finalità di cui all'art. 40 è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.

2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante storno di pari importo a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.

3. Per le finalità di cui all'art. 41 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi

diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.

4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 3 si provvede mediante storno di pari importo a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.

5. Alle finalità di cui all'articolo 8 della legge regionale 26/2007, come modificato dall'art. 4, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 11 (Altri servizi generali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.

6. Alle finalità di cui all'art. 22 della legge regionale 26/2007, come sostituito dall'art. 12, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.


7. Alle finalità di cui all'art. 23 della legge regionale 29/2007, come modificato dall'art. 20, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.

8. Alle finalità di cui all'art. 24 della legge regionale 29/2007, come sostituito dall'art. 21, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.

9. Alle finalità di cui all'art. 6 della legge regionale 20/2009, come modificato dall'art. 30, si provvede a valere sullo stanziamento Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.

10. Alle finalità di cui all'art. 15 della legge regionale 20/2009, come modificato dall'art. 37, si provvede a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 11 (Altri servizi generali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.

11. Ai sensi dell'art. 10, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è allegato il prospetto denominato «Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati di interesse del tesoriere» di cui all'allegato 8 del medesimo decreto legislativo.



Art. 46.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 13 novembre 2019

FEDRIGA

(*Omissis*)

20R00009

LEGGE REGIONALE 29 novembre 2019, n. 21.

Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale.

(*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. S036 del 4 dicembre 2019*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:
(*Omissis*)

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI E PRINCIPI

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. La Regione, ai sensi dell'art. 4, primo comma, numero 1 *bis*, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), con la presente legge disciplina le forme collaborative tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia nell'ambito del sistema integrato Regione - autonomie locali.

2. Ai fini di quanto previsto dal comma 1, la regione utilizza la disciplina della gestione associata delle funzioni comunali e del superamento delle unioni territoriali intercomunali di cui alla legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli-

Venezia Giulia. Ordinamento delle unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), quale fase di avvio del riassetto dei livelli di governo del territorio.

3. La Regione disciplina il riordino istituzionale e funzionale delle aree montane con la finalità di garantire un adeguato sviluppo sociale, economico e culturale, in attuazione dell'art. 44 della Costituzione, favorendo attraverso l'associazione tra i comuni la partecipazione delle comunità locali alle politiche di sviluppo e il decentramento, la razionalizzazione e la semplificazione dell'azione amministrativa.

Art. 2.

Principi

1. Il principio dell'autonomia rappresenta il valore fondante lo sviluppo, la valorizzazione e la tutela delle comunità locali e dell'intera comunità regionale. La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia promuove e valorizza i comuni e il ruolo di gestione e sviluppo del territorio che essi svolgono anche nell'interesse della comunità regionale.

2. I comuni e la regione perseguono la coesione politica, sociale, economica e territoriale nel rispetto dei principi di concertazione, di leale collaborazione fra istituzioni e forme associative delle comunità locali e di responsabilità, tutelando le specifiche peculiarità locali.

3. Nell'esercizio delle funzioni amministrative i comuni e la regione si prefiggono l'obiettivo di realizzare un sistema istituzionale volto al miglioramento della qualità dei servizi resi ai cittadini e di promuoverne lo sviluppo sociale, economico e culturale nel rispetto dei principi di adeguatezza, sussidiarietà, differenziazione, partecipazione, semplificazione, economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa.

TITOLO II

FORME COLLABORATIVE TRA ENTI LOCALI

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 3.

Forme di gestione associata


1. Le forme di gestione associata delle funzioni e dei servizi dei Comuni del Friuli-Venezia Giulia sono:

- a) le convenzioni;
- b) le comunità;
- c) le comunità di montagna per i comuni appartenenti agli ambiti di cui all'art. 17.

Art. 4.

Libertà di adesione

1. Per l'esercizio associato di funzioni e servizi i comuni possono scegliere tra le tipologie di cui all'art. 3, anche aderendo a più forme associative. Restano ferme le discipline di settore, ivi comprese quelle relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.



2. Per ciascuna funzione o servizio, ogni comune può partecipare a una sola forma associativa.

3. Ogni comune può partecipare a una sola comunità o comunità di montagna.

Art. 5.

Convenzioni

1. Le convenzioni disciplinano lo svolgimento coordinato di funzioni e servizi determinati tra enti locali.

2. Le convenzioni stabiliscono l'oggetto, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari, i reciproci obblighi e garanzie. Le convenzioni possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli stessi a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti delegati.

Art. 6.

Comunità

1. Le comunità sono enti locali costituiti tra comuni, di norma contermini, per l'esercizio associato di funzioni e servizi comunali e sovracomunali. Possono mettere in atto azioni condivise di politiche di sviluppo territoriale.

2. Le comunità hanno potestà normativa secondo le modalità stabilite dalla presente legge e ad esse si applicano i principi e, in quanto compatibili, le norme previste per i comuni.

Art. 7.

Comunità di montagna

1. Le comunità di montagna sono enti locali istituiti dalla presente legge per l'esercizio delle funzioni di tutela del territorio montano e di promozione dello sviluppo sociale, economico e culturale delle popolazioni dei territori montani, nonché per l'esercizio di funzioni e servizi comunali secondo le previsioni di cui al capo III. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 6, comma 2.

Art. 8.

Fusioni di Comuni

1. La fusione costituisce lo sviluppo dei processi di collaborazione istituzionale tra comuni contermini.

2. In attuazione della volontà dei comuni interessati e sentite le popolazioni interessate mediante *referendum* popolari consultivi, la legge regionale che dispone la fusione prevede che alle comunità d'origine siano assicurate adeguate forme di partecipazione e decentramento dei servizi.

3. Nei comuni oggetto di fusione lo statuto può prevedere l'istituzione di municipi, disciplinandone l'organizzazione e le funzioni e potendo prevedere anche organi eletti a suffragio universale diretto. Si applicano agli amministratori dei municipi le norme che disciplinano lo status degli amministratori dei comuni con pari popolazione.

Capo II

COMUNITÀ

Art. 9.

Costituzione delle comunità

1. L'atto costitutivo e lo statuto della comunità sono approvati dai consigli dei comuni partecipanti con la procedura e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie dei comuni.

2. L'istituzione della comunità decorre dalla data di stipulazione dell'atto costitutivo, qualora non diversamente previsto nell'atto medesimo.

Art. 10.

Statuto

1. Lo statuto della comunità individua in particolare:

a) la sede, la denominazione dell'ente e la sua durata;

b) le funzioni e i servizi comunali esercitati dall'ente;

c) la disciplina della composizione, delle attribuzioni e del funzionamento degli organi;

d) le modalità di adesione e di recesso dei comuni e le modalità di scioglimento della comunità;

e) le norme fondamentali che regolano l'organizzazione interna;

f) i rapporti finanziari con i comuni partecipanti;

g) le forme di partecipazione popolare e di accesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi.

2. Lo statuto della comunità garantisce adeguate forme di partecipazione e di controllo degli amministratori dei comuni aderenti con riguardo alle funzioni conferite, anche mediante la previsione di sedi stabili di raccordo e di confronto.

3. Le modifiche statutarie sono deliberate a maggioranza assoluta dei componenti dell'assemblea. La proposta di modifica è adottata dal Comitato esecutivo all'unanimità dei componenti ed è trasmessa ai comuni, i quali si esprimono entro trenta giorni con deliberazione del consiglio approvata a maggioranza assoluta dei componenti. Decorso il predetto termine, qualora si siano espressi favorevolmente i due terzi dei consigli comunali, l'assemblea procede comunque all'approvazione.

4. Le modifiche statutarie sono deliberate solo dall'assemblea a maggioranza assoluta dei componenti quando riguardano adeguamenti di mero recepimento di disposizioni di legge.

5. Lo statuto della comunità può prevedere l'istituzione di una o più sedi operative per l'esercizio di servizi di prossimità sulla base dei principi di differenziazione e adeguatezza. L'organizzazione di tali uffici è disciplinata mediante regolamenti e atti gestionali.



Art. 11.

Regolamenti e atti gestionali

1. L'organizzazione della comunità e lo svolgimento delle funzioni e dei servizi comunali di sua competenza sono disciplinati mediante regolamenti.

2. La procedura di approvazione dei regolamenti è fissata dallo statuto, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge.

3. Fino all'adozione dei regolamenti di cui al comma 1, alla comunità si applicano i regolamenti del comune con il maggior numero di abitanti, in quanto compatibili.

4. Le modalità operative per l'esercizio delle funzioni e dei servizi comunali sono definite mediante atti di gestione.

Art. 12.

Organi della comunità

1. Sono organi di governo della comunità l'assemblea, il Presidente e il comitato esecutivo.

2. Il Presidente e il comitato esecutivo durano in carica tre anni e sono eletti dall'assemblea con le modalità previste rispettivamente dagli articoli 14 e 15.

Art. 13.

Assemblea

1. L'assemblea, costituita dai sindaci dei comuni partecipanti alla comunità, è l'organo di indirizzo politico-amministrativo e ad essa compete l'adozione dei seguenti atti fondamentali:

- a) modifiche statutarie;
- b) programmi adottati dal comitato esecutivo;
- c) documenti contabili fondamentali;
- d) regolamenti, salvo quelli attribuiti alla competenza di altri organi;
- e) elezione del Presidente e del comitato esecutivo;
- f) ogni altro atto previsto dallo statuto.

2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, lo statuto può prevedere che l'assemblea sia costituita anche da ulteriori componenti scelti fra i consiglieri comunali di minoranza dei comuni partecipanti, disciplinandone il numero e le modalità di elezione.

3. Ciascun Sindaco esprime in assemblea un voto.

4. L'assemblea è convocata e presieduta dal Sindaco del comune con il maggior numero di abitanti. Lo statuto prevede la possibilità di eleggere Presidente dell'assemblea della comunità un altro componente della stessa; fino a detta elezione, e comunque in caso di assenza del Presidente eletto, le funzioni di Presidente dell'assemblea sono svolte dal Sindaco del comune con il maggior numero di abitanti.

5. I Sindaci possono, di volta in volta, delegare un amministratore del comune a rappresentarli nelle sedute dell'assemblea. In caso di incompatibilità previste dalla vigente normativa, la delega può essere conferita anche in via permanente.

6. I componenti dell'assemblea decadono qualora cessi la loro carica elettiva con effetto dalla data della cessazione. All'atto della proclamazione, il Sindaco eletto sostituisce a ogni effetto nell'assemblea il Sindaco cessato.

Art. 14.

Presidente

1. Presidente è il legale rappresentante della comunità e presiede il comitato esecutivo.

2. Il Presidente è eletto a maggioranza assoluta dei componenti dell'assemblea. Sono eleggibili alla carica di Presidente gli amministratori dei comuni partecipanti e i cittadini in possesso dei requisiti di candidatura, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere comunale.

3. Il Presidente nomina tra i componenti del comitato esecutivo il vicepresidente, nomina l'organo amministrativo di vertice, sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali, nomina i responsabili degli uffici e dei servizi.

Art. 15.

Comitato esecutivo


1. Il Comitato esecutivo è costituito dal Presidente e da un numero di componenti, stabilito dallo statuto, non superiore a:

- a) due nelle comunità la cui assemblea è composta da un numero inferiore a 10 componenti;
- b) quattro nelle comunità la cui assemblea è composta da un numero compreso fra dieci e quindici componenti;
- c) sei nelle comunità la cui assemblea è composta da un numero superiore a quindici componenti.

2. I componenti del comitato esecutivo sono eletti dall'assemblea con voto limitato a due qualora debbano essere eletti tre o quattro componenti, con voto limitato a uno qualora debbano essere eletti due componenti. Sono eleggibili alla carica di componente del comitato esecutivo gli amministratori dei Comuni partecipanti e i cittadini in possesso dei requisiti di candidatura, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere comunale.

3. Il comitato esecutivo svolge le funzioni esecutive delle comunità e tutte le altre funzioni non attribuite al Presidente e all'assemblea, nonché le altre attribuzioni previste dallo statuto. In particolare, compete al comitato esecutivo:

- a) l'adozione dei programmi e la loro trasmissione all'Assemblea della comunità per la loro approvazione;
- b) l'adozione degli schemi dei documenti contabili fondamentali, l'adozione degli schemi di regolamenti e le proposte di modifiche statutarie da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- c) l'approvazione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e la fissazione dei criteri per l'attribuzione degli incarichi dirigenziali e per la nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi;
- d) l'approvazione in via d'urgenza delle variazioni di bilancio, da sottoporre a ratifica dell'assemblea entro i sessanta giorni successivi, a pena di decadenza;
- e) le nomine e le designazioni dei rappresentanti delle comunità presso enti e associazioni, nel rispetto dei criteri stabiliti dall'assemblea.



Art. 16.

Decadenza, dimissioni, sostituzione del Presidente e dei componenti del Comitato esecutivo

1. La perdita dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere comunale comporta la decadenza dalla carica di Presidente della comunità e di componente del comitato esecutivo.

2. Il Presidente della comunità e i componenti del comitato esecutivo cessano dalla carica in caso di dimissioni presentate con le modalità disciplinate dallo statuto.

3. Alla sostituzione del Presidente o del componente del comitato esecutivo decaduto dall'ufficio o dimissionario provvede l'assemblea, a maggioranza assoluta dei componenti, entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento. Il mandato del Presidente o del componente neoeletto del comitato termina contestualmente alla scadenza del comitato esecutivo in carica.

4. Quando, per effetto di dimissioni o decadenza, venga meno la maggioranza dei componenti del comitato esecutivo, il comitato decade e l'assemblea procede alla rielezione entro trenta giorni dall'ultima vacanza. Il mandato dell'organo neoeletto termina contestualmente alla scadenza del Presidente in carica.

Capo III

COMUNITÀ DI MONTAGNA

Art. 17.

Istituzione delle Comunità di montagna

1. Tra i Comuni appartenenti alle zone omogenee del territorio montano della Regione Friuli-Venezia Giulia di cui all'allegato A) della legge regionale n. 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli-Venezia Giulia), sono istituite le seguenti comunità di montagna:

- a) Carnia;
- b) Canal del Ferro e Val Canale;
- c) Gemonese;
- d) Destra Tagliamento e Dolomiti Friulane;
- e) Natisone e Torre.

2. L'esclusione dalle comunità di cui al comma 1 di un comune classificato montano o parzialmente montano dalla legge regionale n. 33/2002 non rileva in ordine ai benefici e agli interventi speciali per la montagna stabiliti dall'Unione europea e dalle leggi statali e regionali.

3. Il Comune di Forgaria nel Friuli si convenziona con la Comunità di montagna Gemonese per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 19, comma 1.

4. Alle comunità di montagna si applicano le norme di cui al capo II, in quanto compatibili.

Art. 18.

Norma transitoria per la zona montana omogenea della Destra Tagliamento e delle Dolomiti Friulane

1. Entro il 30 giugno 2020, i comuni ricompresi nella zona montana omogenea della Destra Tagliamento e delle Dolomiti Friulane possono deliberare la costituzione di un'ulteriore comunità di montagna oltre a quella prevista dall'art. 17, comma 1, lettera d). La deliberazione è assunta da tutti i consigli dei comuni ricompresi nella zona montana omogenea e disciplina la denominazione delle comunità di montagna risultanti e la regolazione dei rapporti giuridici ed economici conseguenti alla costituzione della nuova comunità di montagna.

2. Per la costituzione delle comunità di montagna di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'art. 28. I termini di cui all'art. 28, comma 3, sono differiti rispettivamente al 30 settembre 2020 e al 31 ottobre 2020.

Art. 19.

Funzioni delle Comunità di montagna

1. Le comunità di montagna esercitano le funzioni di tutela del territorio montano e di promozione dello sviluppo sociale, economico e culturale delle popolazioni dei territori montani.

2. I comuni possono esercitare in forma associata tramite la rispettiva comunità di montagna funzioni e servizi comunali.

3. Le comunità di montagna, in particolare:

a) elaborano e attuano piani e programmi di sviluppo del loro territorio di concerto con la regione, al fine di valorizzare la partecipazione delle comunità locali alla definizione e al conseguimento degli obiettivi europei, nazionali e regionali di sviluppo dei territori montani;

b) esercitano le funzioni amministrative conferite dalla regione;

c) provvedono alla gestione associata delle funzioni e dei servizi dei comuni compresi nel proprio territorio e conferiti dai comuni partecipanti, come individuati dallo statuto ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera b);

d) esercitano le ulteriori attività amministrative a esse conferite dai comuni.

4. L'attività di cui al comma 3, lettera a), e il suo finanziamento ordinario con risorse regionali e con risorse statali attribuite alla regione da leggi di sviluppo dei territori montani sono disciplinati da specifica legge regionale.

5. Nella definizione dei piani e dei programmi di cui al comma 3, lettera a), le comunità di montagna adottano interventi e soluzioni che tengono conto delle zone di maggior svantaggio socio-economico interne al proprio territorio secondo la classificazione definita ai sensi dell'art. 21 della legge regionale n. 33/2002 e, in via transitoria, dalla deliberazione della Giunta regionale n. 3303 del 31 ottobre 2000, così come integrata dall'art. 10, comma 2, della legge regionale 9 febbraio 2018, n. 4 (Disposizioni urgenti relative al distacco del Comune di Sappada/Plodn dalla Regione Veneto e all'aggregazione alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e altre norme urgenti), privilegiando l'allocatione delle risorse in tali aree.



6. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale effettua una ricognizione delle funzioni regionali conferibili alle comunità di montagna, provvedendo con successive leggi regionali di settore al loro trasferimento, nonché una ricognizione delle leggi regionali e delle singole disposizioni di legge regionale concernenti il territorio montano abrogate per successione di nonne.

7. Fatta salva la definizione del complessivo assetto delle funzioni da assegnare alle comunità di montagna ai sensi del comma 6, a decorrere dall'1 gennaio 2021 le stesse esercitano le funzioni relative alla concessione dei contributi ai piccoli esercizi commerciali per il disagio localizzativo di cui all'art. 2, commi 143 e seguenti, della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016), e le funzioni in materia di autorizzazione alla raccolta dei funghi di cui all'art. 2 della legge regionale 7 luglio 2017, n. 25 (Norme per la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale).

Art. 20.

Consiglio delle autonomie montane

1. È istituito il consiglio delle autonomie montane (CAM), quale sezione del consiglio delle autonomie locali (CAL) di cui al capo della legge regionale 22 maggio 2015, n. 12 (Disciplina del Consiglio delle autonomie locali del Friuli-Venezia Giulia, modifiche e integrazioni alla legge regionale n. 26/2014 in materia di riordino del sistema Regione - Autonomie locali e altre norme urgenti in materia di autonomie locali). Il CAM si esprime in ordine alle politiche di sviluppo dei territori montani, con lo scopo di ricondurre le attività della regione e degli enti locali dei territori montani a un comune e coerente disegno programmatico.

2. Fanno parte del CAM:

a) I comuni componenti del CAL designati per gli ambiti territoriali di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 12/2015, ricadenti nelle zone omogenee di cui all'allegato A) della legge regionale n. 33/2002; qualora il comune non rientri in una delle zone omogenee, il relativo Sindaco delega alla partecipazione dei lavori del CAM il Sindaco di altro comune del medesimo ambito ricadente nelle citate zone omogenee;

b) il Presidente dell'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCCEM) del Friuli-Venezia Giulia;

c) i Presidenti delle comunità di montagna.

3. Il CAM elegge al suo interno il Presidente. Per le modalità di funzionamento del CAM trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme della legge regionale n. 12/2015 e il regolamento interno del CAL. Il medesimo regolamento può disciplinare strumenti di raccordo fra l'attività del CAL e l'attività del CAM.

4. Ai lavori del CAM può partecipare con diritto di parola un rappresentante per ciascuna assemblea di comunità linguistica di cui all'art. 21 della legge regionale n. 26/2014.

5. Il CAM svolge funzioni concertative e consultive sulle proposte di legge e sugli atti generali di programmazione afferenti la disciplina specifica della montagna,

nonché sui criteri generali per la concessione di fondi regionali d'interesse della stessa. Formula, inoltre, proposte alla Giunta regionale e ai soggetti che operano nelle aree montane in merito allo sviluppo delle stesse.

6. Il CAM svolge funzioni di monitoraggio sullo stato di attuazione degli interventi, della programmazione e della legislazione regionale in materia di aree montane.

7. Per le finalità di cui al comma 6 il Presidente del CAM, d'intesa con le comunità di montagna, convoca periodicamente, almeno con cadenza annuale, una conferenza sullo stato di attuazione delle politiche di sviluppo della montagna, alla quale sono chiamati a partecipare i soggetti rappresentativi della realtà sociale ed economica dei territori montani.

8. Trova applicazione l'articolo 1, comma 5, della legge regionale n. 12/2015.

9. Restano ferme le competenze del CAL in ordine all'espressione delle intese e dei pareri previsti dall'art. 8 della legge regionale n. 12/2015.

Capo IV

NORME SPECIALI PER IL TERRITORIO COLLINARE

Art. 21.

Trasformazione del Consorzio Comunità Collinare del Friuli in Comunità collinare del Friuli

1. In considerazione della consolidata esperienza associativa tra i Comuni di Buja, Colloredo di Monte Albano, Coseano, Dignano, Fagagna, Flaibano, Forgaria nel Friuli, Majano, Moruzzo, Osoppo, Ragogna, Rive d'Arcano, San Daniele del Friuli, San Vito di Fagagna e Treppo Grande, il Consorzio comunità collinare del Friuli è trasformato di diritto in Comunità collinare del Friuli.

2. Entro il 30 giugno 2020, l'assemblea consortile, previa deliberazione dei rispettivi consigli comunali adottata a maggioranza assoluta dei componenti, approva lo statuto della comunità mediante adeguamento dello statuto del consorzio alle disposizioni della presente legge. La mancata approvazione dello statuto da parte di un comune entro il termine equivale al recesso dello stesso dal consorzio. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 6, commi 4, 5 e 6, della legge regionale n. 26/2014 in quanto compatibili. Dalla data di approvazione dello statuto decorre la trasformazione del Consorzio comunità Collinare del Friuli in Comunità collinare del Friuli.

3. Entro il 31 ottobre 2020, il Presidente dell'Unione territoriale intercomunale collinare costituita ai sensi della legge regionale n. 26/2014 trasmette alla Comunità collinare del Friuli l'atto di ricognizione dell'Unione con l'indicazione delle funzioni e dei servizi esercitati, del patrimonio, delle risorse umane e strumentali, nonché dei rapporti giuridici pendenti.

4. L'Unione territoriale intercomunale collinare è sciolta di diritto a far data dall'1 gennaio 2021. Dalla medesima data la Comunità collinare del Friuli subentra nelle funzioni e nei servizi esercitati dall'Unione, nel patrimonio, nei rapporti giuridici pendenti, ivi compresi quelli



relativi al personale, facenti capo all'unione stessa. Entro il 28 febbraio 2021 il Presidente dell'Unione collinare trasmette alla comunità collinare del Friuli il rendiconto della gestione dell'unione riferito all'esercizio finanziario 2020.

5. Alla Comunità collinare del Friuli si applicano le norme di cui al capo II e agli articoli 22 e 23, in quanto compatibili, nonché le disposizioni di cui all'art. 24 riferite alle comunità di montagna.

Capo V

ORGANIZZAZIONE, PERSONALE E DISPOSIZIONI FINANZIARIE E CONTABILI

Art. 22.

Disposizioni in materia di organizzazione e personale

1. Salvo quanto riservato ai contratti collettivi di lavoro applicati al personale appartenente al comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, alle comunità e alle comunità di montagna si applicano le norme sull'organizzazione e sul personale dei comuni, in quanto compatibili.

2. Le comunità possono avvalersi del personale e delle strutture operative dei comuni aderenti previo accordo con i comuni medesimi.

Art. 23.

Organo amministrativo di vertice

1. Le comunità e le comunità di montagna possono affidare la gestione dell'ente a un Direttore generale nominato dal Presidente. Il Direttore generale attua gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente e sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività; svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente ed esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti o conferitagli dal Presidente dell'ente.

2. In alternativa alle previsioni di cui al comma 1, le comunità e le comunità di montagna possono avvalersi di un segretario scelto dal Presidente tra uno dei segretari dei comuni facenti parte delle comunità stesse. Al segretario possono essere attribuite le funzioni di Direttore generale.

Art. 24.

Disciplina finanziario-contabile delle Comunità e delle Comunità di montagna

1. Le comunità e le comunità di montagna, in materia di finanza locale, anche con riferimento all'ordinamento finanziario e contabile, osservano, rispettivamente, le disposizioni previste per i Comuni della Regione Friuli-Venezia Giulia con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e con popolazione uguale o superiore a 5.000 abitanti, salvo quanto diversamente stabilito dalla legge regionale.

2. Le comunità si avvalgono dell'organo di revisione economico-finanziaria di uno dei comuni aderenti alla comunità.

3. Nelle comunità di montagna la revisione economico-finanziaria può essere affidata a un solo revisore o all'organo di revisione di uno dei comuni aderenti alla comunità.

4. Nelle more dell'adeguamento dell'atto di determinazione dei compensi spettanti all'organo di revisione delle comunità e delle Comunità di montagna, ai sensi dell'art. 29 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli-Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali n. 19/2013, 9/2009 e n. 26/2014 concernenti gli enti locali), gli stessi sono così determinati:

a) la maggiorazione da corrispondere a ciascun componente dell'organo di revisione della comunità o della comunità di montagna, in caso di avvalimento, è pari al trenta per cento del compenso base annuo corrisposto a ciascun componente dell'organo di revisione del comune di cui la comunità o la comunità di montagna si avvale;

b) nel caso di nomina da parte della comunità di montagna di un proprio organo di revisione monocratico, il compenso annuo spettante è quello previsto per l'organo di revisione dei comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti.

5. Nelle more dell'adeguamento della disciplina contenuta nel regolamento di attuazione di cui all'art. 26 della legge regionale n. 18/2015, per le comunità e per le comunità di montagna trovano applicazione le disposizioni previste per i comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti. Trova altresì applicazione la disciplina contenuta negli articoli 26 e 27 della legge regionale n. 18/2015, in quanto compatibile.

6. Al Presidente e ai componenti del comitato esecutivo della comunità e della comunità di montagna spetta un'indennità di funzione stabilita con deliberazione della Giunta regionale, al netto di quella spettante per cariche eventualmente esercitate presso altro ente locale.

Capo VI


TUTELA DELLA MINORANZA LINGUISTICA SLOVENA E DELLE LINGUE MINORITARIE

Art. 25.

Tutela della minoranza linguistica slovena

1. Nell'ambito territoriale di cui all'art. 4 della legge 23 febbraio 2001, n. 38 (Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia), le comunità e le comunità di montagna garantiscono i diritti previsti dalla legislazione nazionale e regionale in materia di tutela delle minoranze linguistiche, dalle convenzioni internazionali e dai trattati sottoscritti dal Governo italiano.

2. Nell'ambito territoriale di cui all'art. 4 della legge n. 38/2001, le comunità e le comunità di montagna garantiscono, in particolare, l'applicazione delle tutele previste dagli articoli 8, 9, 10 e 21 della legge n. 38/2001, in modo da assicurare un livello di protezione della minoranza linguistica slovena non inferiore a quello già in godimento nel territorio di riferimento.



Art. 26.

Tutela delle lingue minoritarie

1. Gli statuti delle comunità e delle comunità di montagna che includono comuni appartenenti agli ambiti di tutela linguistica di cui all'art. 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche), sono redatti anche nella rispettiva lingua minoritaria.

2. Nelle comunità e nelle comunità di montagna che includono comuni che statutariamente abbiano assunto la denominazione bilingue italiano/sloveno è stabilito l'uso della denominazione della comunità e della comunità di montagna anche in lingua slovena.

TITOLO III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE PER
IL SUPERAMENTO DELLE UNIONI
TERRITORIALI INTERCOMUNALI

Art. 27.

Superamento delle Unioni territoriali intercomunali

1. Le Unioni territoriali intercomunali di cui alla legge regionale n. 26/2014, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono sciolte di diritto a decorrere dall'1 gennaio 2021.

2. I comuni aderenti a un'unione che non intendono partecipare alla trasformazione dell'unione in comunità deliberano il recesso dall'unione entro il 31 marzo 2020. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 6 della legge regionale n. 26/2014. Qualora nessun comune intenda partecipare alla trasformazione si procede allo scioglimento dell'unione ai sensi dell'art. 6, comma 7, della legge regionale n. 26/2014.

3. I comuni aderenti a un'unione che intendono partecipare alla trasformazione dell'unione in comunità approvano, con la procedura e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie dei comuni, lo statuto della costituenda comunità.

4. L'assemblea dell'unione delibera la trasformazione dell'unione in comunità con la relativa decorrenza e approva lo statuto di cui al comma 3 a maggioranza assoluta dei propri componenti. La comunità subentra nel patrimonio e nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all'unione.

Art. 28.

Disposizioni speciali per il superamento delle unioni che esercitano le funzioni delle soppresse comunità montane

1. Alle unioni che esercitano le funzioni delle soppresse comunità montane di cui alla legge regionale n. 33/2002 si applicano le disposizioni del presente articolo.

2. I comuni aderenti alle unioni di cui al comma 1 non ricompresi nelle comunità di montagna deliberano il recesso dall'unione entro il 31 marzo 2020. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 6 della legge regionale n. 26/2014.

3. Per la costituzione delle comunità di montagna, i consigli comunali dei comuni partecipanti ne approvano lo statuto a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti entro il 30 giugno 2020. Si considera approvato lo statuto che abbia ottenuto il voto favorevole da parte dei due terzi dei comuni partecipanti alla comunità di montagna. Entro il 30 settembre 2020, l'assemblea convocata dal Sindaco del comune con il maggior numero di abitanti approva lo statuto a maggioranza assoluta dei componenti.

4. Entro il 31 ottobre 2020 il Presidente di ciascuna unione territoriale intercomunale trasmette alla rispettiva comunità di montagna l'atto di ricognizione dell'unione, con l'indicazione delle funzioni e dei servizi esercitati, del patrimonio, delle risorse umane e strumentali, nonché dei rapporti giuridici pendenti.

5. A far data dall'1 gennaio 2021 le unioni territoriali intercomunali di cui al comma 1 sono trasformate di diritto nella rispettiva comunità di montagna. Dalla medesima data le comunità di montagna subentrano nelle funzioni, nel patrimonio e in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alle unioni ricadenti nel proprio ambito territoriale, anche relativamente alle funzioni comunali da esse esercitate. Entro il 28 febbraio 2021 il Presidente di ciascuna unione trasmette alla rispettiva comunità di montagna il rendiconto della gestione dell'unione riferito all'esercizio finanziario 2020.

Art. 29.


Disposizioni speciali per il superamento delle Unioni che esercitano le funzioni delle soppresse Province

1. Alle unioni che esercitano le funzioni di cui all'allegato C) della legge regionale n. 26/2014 e quelle di cui all'art. 4 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 20 (Soppressione delle Province del Friuli-Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali n. 11/1988, 18/2005, 7/2008, 9/2009, 5/2012, 26/2014, 13/2015, 18/2015 e 10/2016), si applicano le disposizioni di cui al presente articolo.

2. A far data dall'1 luglio 2020 le funzioni di cui al comma 1 sono trasferite in capo alla regione unitamente alle connesse risorse umane e finanziarie e ai relativi rapporti giuridici attivi e passivi.

3. A far data dall'1 luglio 2020 l'esercizio delle funzioni comunali già esercitate dalle unioni di cui al comma 1 compete ai comuni titolari delle stesse. Gli accordi per la regolazione dei rapporti giuridici ed economici intercorrenti tra comuni e unioni sono sottoscritti entro il 30 aprile 2020. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 6, commi 5 e 6, della legge regionale n. 26/2014 in quanto compatibili.

4. Gli organi delle unioni di cui al presente articolo sono sciolti a far data dall'1 aprile 2020. Dalla stessa data la gestione delle unioni è affidata a un commissario straordinario nominato dalla Giunta regionale, con il compito di curare gli adempimenti connessi alla liquidazione delle unioni stesse e al subentro degli enti di cui all'art. 30. Per l'adempimento dei compiti previsti in capo al commissario, la Giunta regionale può nominare uno o più vicecommissari. Le indennità dei commissari e dei vicecommissari sono determinate dalla Giunta regionale contestualmente alla nomina degli stessi, con oneri a carico degli enti commissariati.



5. Entro il 30 giugno 2020 il commissario di ciascuna unione adotta un atto di ricognizione, con l'indicazione delle funzioni e dei servizi esercitati di cui al comma 1, del patrimonio, delle risorse umane e strumentali, nonché dei rapporti giuridici pendenti e il rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario in corso.

6. Le unioni di cui al comma 1 sono sciolte di diritto a decorrere dall'1 ottobre 2020.

Art. 30.

Istituzione degli Enti di decentramento regionale

1. Per l'esercizio delle funzioni trasferite alla regione ai sensi dell'art. 29, comma 2, sono istituiti i seguenti enti di decentramento regionale (EDR):

a) Ente di decentramento regionale di Trieste il cui ambito territoriale di competenza corrisponde a quello della soppressa Provincia di Trieste;

b) Ente di decentramento regionale di Udine il cui ambito territoriale di competenza corrisponde a quello della soppressa Provincia di Udine;

c) Ente di decentramento regionale di Pordenone il cui ambito territoriale di competenza corrisponde a quello della soppressa Provincia di Pordenone;

d) Ente di decentramento regionale di Gorizia il cui ambito territoriale di competenza corrisponde a quello della soppressa Provincia di Gorizia.

2. Gli EDR sono enti funzionali della regione con personalità giuridica di diritto pubblico, dotati di autonomia gestionale, patrimoniale, organizzativa e contabile, sottoposti alla vigilanza e al controllo della regione. Salvo quanto riservato ai contratti collettivi di lavoro applicati al personale appartenente al comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, agli enti di cui al presente articolo si applicano le norme previste per gli enti regionali, in quanto compatibili.

3. Commissari di cui all'art. 29, comma 4, curano tutti gli adempimenti necessari per la costituzione e il completo avvio degli EDR e restano in carica fino alla nomina degli organi ai sensi dell'art. 31.

4. Gli EDR sono operativi a decorrere dall'1 luglio 2020.

Art. 31.

Organi degli enti di decentramento regionale

1. Sono organi degli EDR:

a) il Direttore generale;

b) il Revisore unico dei conti.

2. Per la nomina del Direttore generale e del Revisore unico dei conti, nonché per il funzionamento degli EDR trovano applicazione le norme di cui al capo III della legge regionale 14 novembre 2014, n. 21 (Norme in materia di diritto allo studio universitario), in quanto compatibili. Le funzioni di vigilanza e controllo di cui all'art. 13, comma 2, della legge regionale n. 21/2014 sono da intendersi riferite alla direzione centrale competente in materia di autonomie locali.

Art. 32.

Conferenze territoriali per l'edilizia scolastica di secondo grado

1. In ciascun ambito territoriale di competenza degli EDR sono istituite le conferenze territoriali per l'edilizia scolastica, con funzioni consultive e di indirizzo in materia di interventi per l'edilizia scolastica di secondo grado. Le conferenze hanno sede presso i rispettivi EDR, i quali assicurano l'attività di supporto amministrativo.

2. Fanno parte di ciascuna conferenza i sindaci dei comuni ove hanno sede gli istituti scolastici superiori, l'assessore regionale competente in materia di istruzione, o suo delegato, con funzioni di Presidente, l'assessore regionale competente in materia di infrastrutture, o suo delegato, e il Direttore generale dell'EDR. Partecipano alle sedute della rispettiva conferenza, senza diritto di voto, i Sindaci degli altri comuni dei rispettivi ambiti territoriali.

3. Le conferenze sono convocate dal Presidente almeno una volta all'anno per l'espressione del parere obbligatorio sul piano delle opere da allegare al bilancio di previsione degli EDR, o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei componenti.

4. Per la validità delle riunioni delle conferenze è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei componenti. Le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

5. La partecipazione alla conferenza è onorifica e dà luogo al solo rimborso delle spese sostenute secondo le modalità e le misure previste per i dipendenti regionali.

Art. 33.

Funzioni degli Enti di decentramento regionale

1. Oltre a esercitare le funzioni di cui all'art. 29, comma 1, gli EDR costituiscono, per gli enti locali ricompresi nei rispettivi territori, gli ambiti di riferimento per l'esercizio delle funzioni di centrale di committenza finalizzate all'acquisizione di beni e servizi, ai sensi della normativa nazionale e regionale sui contratti pubblici.


2. I comuni possono avvalersi degli EDR per il conferimento, in delegazione amministrativa intersoggettiva, della progettazione e dell'esecuzione di lavori pubblici di propria competenza.

3. Gli EDR possono stipulare accordi con i comuni interessati ai fini dell'utilizzo degli edifici scolastici.

Art. 34.

Centro Servizi ANCI FVG

1. Al fine di accompagnare il sistema delle autonomie locali nei processi di riforma, innovazione e riorganizzazione, di assicurare livelli di formazione uniformi nell'ambito del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale e di favorire l'inserimento dei dipendenti neoassunti, la regione assegna all'ANCI FVG la gestione di specifici servizi informativi, formativi, di supporto organizzativo e operativo, attraverso la stipula di protocolli d'intesa.



2. I servizi formativi sono indirizzati a tutti i dipendenti del comparto unico, agli amministratori locali e agli altri soggetti che si relazionano con gli enti del comparto unico, eventualmente indicati nei protocolli d'intesa, per supportarli nell'acquisizione delle competenze manageriali, organizzative, tecniche e gestionali con percorsi adeguati e differenziati in base alle rispettive necessità.

3. I servizi di supporto organizzativo sono indirizzati al Sistema delle autonomie locali della regione per accompagnarlo nei processi di innovazione, reingegnerizzazione, sviluppo e semplificazione dei servizi comunali e sovracomunali.

4. I servizi di supporto operativo nella gestione dei servizi, attuati attraverso il Centro servizi ANCI, sono indirizzati agli enti locali della regione con particolare riguardo a quelli sino a 7.500 abitanti.

5. La regione affida ad ANCI FVG la gestione dell'osservatorio sulla formazione e sull'organizzazione dei servizi degli enti locali, nonché l'erogazione di servizi avanzati a favore degli enti locali del territorio erogati attraverso i centri di competenza ANCI FVG.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI E FINANZIARIE

Art. 35.

Consorzi

1. Sono fatti salvi i consorzi esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, i consorzi fra enti locali previsti da leggi regionali di settore, nonché i consorzi obbligatori per legge, con le relative discipline.

Art. 36.

Modifica all'art. 51-ter della legge regionale n. 14/2002

1. Dopo la lettera *d*) del comma 5 dell'art. 51-ter della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), è aggiunta la seguente:

«*d-bis*) Enti di decentramento regionale.»

Art. 37.

Inserimento dell'art. 36-bis nella legge regionale n. 18/2016

1. Dopo l'art. 36 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 16 (Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale), è inserito il seguente:

«Art. 36-bis Comitato paritetico Regione-Enti locali

1. Presso la struttura regionale competente in materia di funzione pubblica è istituito il comitato paritetico Regione-Enti locali, quale tavolo di confronto tra la regione e gli Enti locali sui temi che riguardano il compatto unico.

2. Il comitato paritetico in particolare:

a) elabora gli indirizzi per un'ottimale allocazione del personale presso le amministrazioni del comparto;

b) fornisce indicazioni e indirizzi al fine del perseguimento dell'uniformità, efficienza, efficacia ed economicità nella gestione del personale negli enti del comparto unico.

3. Il comitato paritetico è presieduto e convocato dall'assessore regionale competente in materia di funzione pubblica, quale membro di diritto, ed è composto da sei membri nominati con decreto del Presidente della regione e così individuati:

a) tre componenti designati dalla Giunta regionale;

b) tre componenti designati dal Consiglio delle autonomie locali, di cui due in rappresentanza dei comuni e uno in rappresentanza delle comunità di montagna.

4. Il comitato svolge la propria attività senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»

Art. 38.

Modifica all'art. 6 della legge regionale n. 26/2014

1. Al comma 6 dell'art. 6 della legge regionale n. 26/2014 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Alle riunioni del collegio partecipano, senza diritto di voto, le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto del compatto unico del pubblico impiego regionale e locale.»

Art. 39.

Sostituzione dell'allegato A) della legge regionale n. 33/2002

1. L'allegato *A*) della legge regionale n. 33/2002 è sostituito dall'allegato *A*) alla presente legge.

Art. 40.

Abrogazioni

1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

a) gli articoli 17, 21, 24, 28 e 29 della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli-Venezia Giulia);

b) gli articoli 4-ter, 8, 34, 35-bis, 35-ter, 35-quater, il titolo V, il capo I del titolo VI, il capo I del titolo VII della legge regionale n. 26/2014.

2. A far data dal trasferimento delle funzioni di cui all'art. 29, comma 1, sono abrogati gli articoli 32 e 35 della legge regionale n. 26/2014.

3. A far data dall'1° gennaio 2021 sono abrogati il titolo I, il titolo II, i capi I, II e III del titolo III, il titolo IV, gli articoli 57, 58, 58 bis, gli allegati A, B, C e C-BIS della legge regionale n. 26/2014.

Art. 41.

Norme finanziarie

1. La Regione assicura, anche attraverso appositi trasferimenti finanziari, gli interventi necessari affinché le risorse messe a disposizione degli enti locali e delle loro forme collaborative siano coerenti con il riassetto funzionale e con l'esigenza di continuità dell'azione amministrativa.



2. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge di riordino saranno definiti nell'ambito delle risorse disponibili nel quadro delle leggi regionali finanziarie.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione.

Trieste, 29 novembre 2019

FEDRIGA

(*Omissis*)

20R00010

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 22 novembre 2019, n. 69.

**Disposizioni in materia di governo del territorio. Adegua-
menti alla normativa statale in materia di edilizia e di sismi-
ca. Modifiche alle leggi regionali 65/2014, 64/2009, 5/2010 e
35/2015.**

(*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione
Toscana n. 53 del 25 novembre 2019*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(*Omissis*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, comma terzo, della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 1, lettere *l*), *m*), *m bis*) e *z*), dello Statuto;

Vista la legge 2 febbraio 1960, n. 68 (Norme sulla cartografia ufficiale dello Stato e sulla disciplina della produzione e dei rilevamenti terrestri e idrografici);

Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia);

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale);

Visto il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 (Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività «SCIA»,

silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'art. 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124);

Visto il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 (Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55;

Vista la legge regionale 5 novembre 2009, n. 64 (Disciplina delle finzioni amministrative in materia di progettazione, costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo);

Vista la legge regionale 8 febbraio 2010, n. 5 (Norme per il recupero abitativo dei sottotetti);

Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio);

Vista la legge regionale 18 febbraio 2015, n. 19 (Disposizioni in materia di dati aperti e loro riutilizzo);

Vista la legge regionale 25 marzo 2015, n. 35 (Disposizioni in materia di cave. Modifiche alla l.r. n. 104/1995, l.r. n. 65/1997, l.r. n. 78/1998, l.r. n. 10/2010 e l.r. n. 65/2014);

Visto il parere favorevole con raccomandazioni del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 16 luglio 2019;

Considerato quanto segue:


1. Al fine di raggiungere l'obiettivo del completamento della pianificazione di area vasta è necessario prevedere che i comuni possano redigere il piano operativo intercomunale, oltre al piano strutturale intercomunale, già disciplinato dalla l.r. n. 65/2014 e stabilire che il termine di conclusione del procedimento di formazione di tali piani sia di quattro anni;

2. È necessario semplificare i procedimenti per l'approvazione dei piani attuativi di minime dimensioni, o che non comportino consumo di nuovo suolo, prevedendo che le attività di partecipazione previste dalla l.r. n. 65/2014, in tali casi, siano svolte solo qualora l'amministrazione comunale competente lo ritenga necessario;

3. In relazione al sistema degli atti della pianificazione dei porti, si rende necessario adeguare la normativa regionale alle modifiche introdotte alla legge n. 84/1994 dal decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169 (Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'art. 8, comma 1, lettera *f*), della legge 7 agosto 2015, n. 124);

4. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 14 del decreto legislativo n. 82/2005, è necessario che le regioni e gli enti locali implementino l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione per garantire servizi migliori ai cittadini e alle imprese;

5. È necessario promuovere sul territorio regionale azioni dirette a realizzare la condivisione di tutte le banche dati territoriali, al fine di consentirne l'utilizzo da parte dei diversi soggetti istituzionali interessati;



6. È necessario implementare e consolidare l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in conformità a quanto previsto dalla normativa nazionale sull'amministrazione digitale, anche con riferimento ai procedimenti di formazione, adozione e approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica;

7. La disciplina dei mutamenti di destinazione d'uso prevista dalla l.r. n. 65/2014 viene migliorata ed allineata alle disposizioni della normativa statale, in particolare al decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 e al decreto legislativo n. 222/2016, al fine di chiarire, in particolare, che i mutamenti di destinazione d'uso, urbanisticamente rilevanti, eseguiti in assenza di opere edilizie, sono subordinati a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA);

8. È opportuno prevedere la SCIA in sanatoria, nei casi ammessi dalla normativa statale;

9. È necessario modificare alcune disposizioni della l.r. n. 65/2014 per adeguarle alle nuove disposizioni in materia di definizioni uniformi e unificazione dei parametri urbanistici ed edilizi per il governo del territorio, in recepimento dell'intesa fra governo, regioni e comuni, sottoscritta in data 20 ottobre 2016 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 novembre 2016, n. 268;

10. È necessario adeguare la l.r. n. 65/2014 alle nuove disposizioni in materia di sismica contenute nel decreto-legge n. 32/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 55/2019, e in particolare all'art. 3;

11. Nelle more dell'approvazione dei nuovi strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, è necessario consentire ai comuni di approvare varianti agli strumenti urbanistici scaduti per la realizzazione di interventi industriali, artigianali, commerciali al dettaglio, direzionali e di servizio in contesti produttivi esistenti nonché inerenti all'attuazione delle trasformazioni da parte dell'imprenditore agricolo e la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico; è altresì opportuno prevedere una proroga al 30 giugno 2020 del termine previsto all'art. 222 della l.r. n. 65/2014;

12. È altresì opportuno intervenire sulla l.r. n. 64/2009 al fine di introdurre una procedura semplificata per i manufatti che presentano un'altezza non superiore a 3,5 metri e che determinano un accumulo di acqua di volume non superiore a 20.000 metri cubi;

13. È altresì opportuno intervenire sulla l.r. n. 5/2010 al fine di introdurre alcune disposizioni inerenti al recupero abitativo dei sottotetti. In particolare, si ritiene opportuno, qualora consentito dagli strumenti urbanistici, permettere il conseguimento della destinazione d'uso residenziale contestualmente alla realizzazione degli interventi diretti al recupero dei sottotetti che in tal caso, ed in relazione alla diversa casistica, sono soggetti a permesso di costruire o a SCIA;

14. È opportuno disporre che, qualora previsto dagli strumenti urbanistici comunali, il recupero volumetrico per i volumi legittimamente esistenti o in via di realizzazione alla data di entrata in vigore della l.r. n. 5/2010 (27 febbraio 2010), sia consentito anche tramite la realizzazione di nuovi solai o l'abbassamento dei solai esistenti;

15. Appare opportuno modificare la l.r. n. 35/2015 al fine di semplificare e chiarire le procedure per l'adeguamento degli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica comunale al piano regionale cave;

16. A seguito della sottoscrizione dell'atto di condizione con il Ministero per i beni e le attività culturali in data 24 settembre 2019, è necessario modificare l'art. 58-bis della l.r. n. 35/2015 al fine di estendere il periodo transitorio per l'approvazione dei piani attuativi dei bacini estrattivi delle Alpi Apuane sino all'approvazione degli stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2019;

17. Al fine di eliminare dubbi interpretativi relativamente all'allegato 5 (Schede bacini estrattivi Alpi Apuane) del piano di indirizzo territoriale con valenza di piano paesaggistico, si ritiene opportuno chiarire le competenze della commissione regionale per la valutazione della compatibilità paesaggistica delle attività estrattive modificando la l.r. n. 65/2014;

18. In considerazione della scadenza fissata dalle disposizioni transitorie della l.r. n. 65/2014, prevista per il 27 novembre 2019, è opportuno disporre l'entrata in vigore della presente legge il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

APPROVA
la presente legge:

Capo I

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 10 NOVEMBRE 2014, N. 65 (NORME PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO)

Art. 1.

Piano operativo intercomunale. Modifiche all'art. 10 della l.r. n. 65/2014

1. Dopo la lettera *a)* del comma 3 dell'art. 10 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio), è inserita la seguente:

«*a bis)* il piano operativo intercomunale;».


Art. 2.

Adozione e approvazione del piano operativo intercomunale. Inserimento dell'art. 23-bis nella l.r. n. 65/2014.

1. Dopo l'art. 23 della l.r. n. 65/2014 è inserito il seguente:

«*Art. 23-bis (Approvazione del piano operativo intercomunale).* — 1. I comuni che hanno approvato i piani strutturali intercomunali ai sensi dell'art. 23 possono procedere con l'approvazione dei piani operativi intercomunali, secondo il procedimento di cui al medesimo articolo e nel rispetto del termine di cui all'art. 94, comma 2-*bis*.

2. A partire dall'anno 2020, con deliberazione della Giunta regionale, sono individuate forme di incentivazione per favorire la redazione dei piani operativi intercomunali di cui al presente articolo.».



Art. 3.

L'informazione e la partecipazione dei cittadini alla formazione degli atti di governo del territorio. Regolamento. Modifiche all'art. 36 della l.r. n. 65/2014.

1. Dopo il comma 2 dell'art. 36 della l.r. n. 65/2014 è inserito il seguente:

«2-bis. È facoltà del comune assoggettare i piani attuativi non sottoposti a VAS ai sensi della l.r. n. 10/2010, alle attività di partecipazione previste dalla presente legge, dal regolamento attuativo e dalle linee guida regionali. Restano fermi gli obblighi di informazione previsti dalla suddetta normativa.»

Art. 4.

Inserimento del capo I-bis nel titolo III della l.r. n. 65/2014

1. Dopo l'art. 43 del capo I del titolo III della l.r. n. 65/2014, è inserito il seguente capo: «capo I-bis - procedimenti per l'approvazione degli atti di programmazione e pianificazione dei porti di interesse nazionale».

Art. 5.

Procedimento per l'approvazione del DPSS per i porti di interesse nazionale. Sostituzione dell'art. 44 della l.r. n. 65/2014.

1. L'art. 44 della l.r. n. 65/2014 è sostituito dal seguente:

«Art. 44 (Procedimento per l'approvazione del DPSS per i porti di interesse nazionale). — 1. Ai fini della sottoscrizione dell'intesa tra la Regione e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui all'art. 5, comma 1-*quater*, della legge regionale 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale), per la definizione del documento di pianificazione strategica del sistema portuale, d'ora in poi definito "DPSS", la Giunta regionale verifica la coerenza con il PIT e con gli altri atti di programmazione e pianificazione regionale.

2. Nel caso in cui, sulla base delle verifiche svolte ai sensi del comma 1, la Giunta regionale rilevi carenze nella documentazione trasmessa, oppure rilevi contrasti con il PIT o con gli atti di pianificazione e programmazione regionale, la Giunta regionale richiede all'Autorità di sistema portuale (AdSP) integrazioni o modifiche del DPSS.

3. Nel caso in cui, sulla base delle verifiche svolte ai sensi del comma 1, la Giunta regionale accerti la completezza della documentazione trasmessa e, altresì, la coerenza con il PIT e con gli atti di pianificazione e programmazione regionale, trasmette il DPSS al Consiglio regionale che approva gli indirizzi ai fini della sottoscrizione dell'intesa di cui all'art. 5, comma 1-*quater*, lettera b), della legge n. 84/1994, da parte del Presidente della Giunta regionale.

4. La Giunta regionale approva il DPSS entro i termini di cui all'art. 5, comma 1-*quater*, lettera b), della legge n. 84/1994 e lo trasmette all'Autorità di sistema portuale e ai comuni interessati.

5. L'avviso di approvazione del DPSS è pubblicato sul B.U.R.T. Il DPSS acquista efficacia a far data dal giorno successivo alla data di pubblicazione del relativo avviso sul B.U.R.T.

6. Ai fini dell'approvazione del DPSS ai sensi dell'art. 5, comma 1-*quinqües*, della legge n. 84/1994 da parte della Regione competente, la Giunta regionale compie gli adempimenti indicati ai commi 1, 2 e 3. Il Consiglio regionale approva gli indirizzi ai fini della sottoscrizione da parte del Presidente della Giunta regionale dell'intesa di cui al medesimo art. 5, comma 1-*quinqües*».

Art. 6.

Approvazione del PRP e delle relative varianti dei porti di interesse nazionale. Inserimento dell'art. 44-bis nella l.r. n. 65/2014.

1. Dopo l'art. 44 della l.r. n. 65/2014 è inserito il seguente:

«Art. 44-bis (Approvazione del PRP e delle relative varianti dei porti di interesse nazionale). — 1. Per l'approvazione del piano regolatore portuale (PRP) e delle relative varianti di cui all'art. 5 della legge n. 84/1994, si procede mediante accordo di pianificazione ai sensi degli articoli 42 e 43, a cui partecipano la regione, l'autorità di sistema portuale, le province e i comuni territorialmente interessati. Costituiscono oggetto dell'accordo anche le eventuali varianti del piano territoriale di coordinamento, del piano strutturale e del piano operativo. Qualora il PIT o il PTC non siano interessati da variazioni, la regione e la provincia partecipano comunque all'intesa preliminare e all'accordo di pianificazione e lo ratificano.

2. Nel rispetto dell'art. 5, comma 2-*quater*, della legge n. 84/1994 e acquisita l'intesa preliminare degli enti interessati ai sensi dell'art. 42, il Consiglio regionale approva il PRP e le relative varianti.

3. La Regione trasmette il PRP approvato all'Autorità di sistema portuale, al comune e alla provincia interessati.


4. L'avviso di approvazione del PRP è pubblicato sul B.U.R.T., decorsi almeno quindici giorni dalla trasmissione di cui al comma 3. Il PRP acquista efficacia decorsi trenta giorni dalla pubblicazione del relativo avviso sul B.U.R.T.».

Art. 7.

Adeguamento tecnico funzionale del PRP. Inserimento dell'art. 44-ter nella l.r. n. 65/2014

1. Dopo l'art. 44-bis della l.r. n. 65/2014 è inserito il seguente:

«Art. 44-ter (Adeguamento tecnico funzionale del PRP). — 1. La Giunta regionale verifica la coerenza delle modifiche al PRP, che costituiscono adeguamento tecnico funzionale ai sensi dell'art. 5, comma 5, della legge n. 84/1994, con gli atti di pianificazione e programmazione regionale entro trenta giorni dalla loro trasmissione da parte del comitato di gestione dell'autorità di sistema portuale. Unitamente alle modifiche è trasmesso il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici.



2. Le modifiche di cui al comma 1 sono approvate dal Consiglio regionale entro trenta giorni dalla trasmissione degli atti da parte della Giunta regionale.

3. Gli adeguamenti tecnico funzionali dei PRP approvati prima dell'entrata in vigore della legge n. 84/1994 devono essere conformi agli strumenti urbanistici comunali vigenti.

4. La Regione provvede a trasmettere l'atto approvato all'Autorità di sistema portuale e al comune interessato.

5. All'avviso di approvazione degli atti di cui al comma 1 si applica l'art. 44-*bis*, comma 4.».

Art. 8.

Osservatorio paritetico della pianificazione. Modifiche all'art. 54 della l.r. n. 65/2014

1. Dopo il comma 1 dell'art. 54 della l.r. n. 65/2014 è inserito il seguente:

«1-*bis*. Oltre all'attività di monitoraggio, l'osservatorio paritetico della pianificazione ha lo scopo di coordinare il confronto sui processi di informatizzazione delle attività inerenti al governo del territorio nell'ambito del sistema informativo regionale integrato di cui all'art. 54-*bis*.».

Art. 9.

*Il sistema informativo regionale integrato per il governo del territorio. Inserimento dell'art. 54-*bis* nella l.r. n. 65/2014.*

1. Dopo l'art. 54 della l.r. n. 65/2014 è inserito il seguente:

«Art. 54-*bis* (Il sistema informativo regionale integrato per il governo del territorio). — 1. Al fine di supportare l'attuazione delle politiche e l'attività amministrativa in materia di governo del territorio per la conoscenza, disciplina, valutazione e monitoraggio del patrimonio territoriale come definito all'art. 3, è istituito il sistema informativo regionale integrato per il governo del territorio, di seguito denominato "sistema regionale".

2. Per sistema regionale si intende il complesso delle infrastrutture, dei modelli di interoperabilità e delle procedure informatiche che hanno rilievo per l'esercizio delle funzioni nella materia del governo del territorio.

3. Sono componenti strutturali del sistema regionale l'infrastruttura per l'informazione territoriale e la piattaforma del sistema di gestione degli atti di governo del territorio.

4. L'infrastruttura per l'informazione territoriale costituisce il riferimento conoscitivo unitario a supporto dell'elaborazione, della valutazione e del monitoraggio degli atti di governo del territorio.

5. Il sistema di gestione degli atti di governo del territorio è la piattaforma unica dei procedimenti amministrativi inerenti agli atti di governo del territorio di competenza dei soggetti istituzionali di cui all'art. 8.

6. La piattaforma di cui ai commi 3 e 5 è istituita con deliberazione della Giunta regionale.».

Art. 10.

Infrastruttura per l'informazione territoriale. Sostituzione dell'art. 55 della l.r. n. 65/2014

1. L'art. 55 della l.r. n. 65/2014 è sostituito dal seguente:

«Art. 55 (Infrastruttura per l'informazione territoriale). — 1. Ai fini della presente legge, per informazione territoriale si intende il complesso delle informazioni, localizzate geograficamente, relative ai fenomeni naturali e antropici, con particolare riferimento a quelle che costituiscono l'insieme delle conoscenze inerenti allo stato di fatto e di diritto del territorio, del paesaggio, dell'ambiente e delle sue risorse.

2. Secondo quanto previsto dall'art. 56, nell'ambito dell'infrastruttura si provvede all'organizzazione dell'informazione territoriale, al suo aggiornamento, documentazione e diffusione, garantendone l'accessibilità a tutti i soggetti interessati.

3. L'infrastruttura per l'informazione territoriale è costituita da:

a) i dati territoriali e i relativi metadati che, insieme, costituiscono la base informativa territoriale regionale, di seguito denominata "BIT";

b) i servizi e le tecnologie di rete relativi al funzionamento, all'accesso e all'utilizzo pubblico della base informativa di cui alla lettera a).

4. Le componenti fondamentali della BIT sono:

a) i dati di base derivanti dall'attività di telerilevamento di cui all'art. 55-*bis*;

b) le basi informative topografiche, quali la carta tecnica regionale in scala 1:10.000 e in scala a 1:2.000, nel rispetto delle attribuzioni degli organi cartografici dello Stato di cui alla legge 2 febbraio 1960, n. 68 (Norme sulla cartografia ufficiale dello Stato e sulla disciplina della produzione e dei rilevamenti terrestri e idrografici);

c) le basi informative tematiche di interesse generale sulle condizioni delle componenti del patrimonio territoriale di cui all'art. 3;

d) le basi informative sullo stato di fatto e di diritto del territorio risultante dagli atti di governo del territorio.

5. Al fine di agevolare la fruibilità, l'interoperabilità e il riuso della BIT, le informazioni sono documentate relativamente ai seguenti aspetti:


a) caratteristiche tecniche, di qualità e di validità dei dati;

b) competenza e responsabilità della creazione, manutenzione e conservazione dei dati;

c) modalità di distribuzione e di accesso ai dati;

d) diritti e limitazioni d'uso dei dati.

6. L'infrastruttura per l'informazione territoriale garantisce i servizi di rete ad accesso pubblico, quali servizi di ricerca, consultazione e scarico dei dati territoriali componenti la BIT.».



Art. 11.

Attività di telerilevamento. Inserimento dell'art. 55-bis nella l.r. n. 65/2014

1. Dopo l'art. 55 della l.r. n. 65/2014 è inserito il seguente:

«Art. 55-bis (Attività di telerilevamento). — 1. La regione, nell'ambito dell'infrastruttura per l'informazione territoriale, acquisisce i dati territoriali di base anche tramite tecniche di telerilevamento funzionali alle materie di propria competenza, secondo le seguenti tipologie di rilievi:

a) rilievi periodici mediante acquisizione di dati territoriali effettuati con cadenza regolare finalizzati all'aggiornamento delle basi informative di cui all'art. 55;

b) rilievi per indagini specifiche mediante acquisizione di dati territoriali effettuati all'occorrenza su porzioni limitate del territorio regionale e finalizzati al monitoraggio di specifici fenomeni.

2. La Giunta regionale, mediante propria deliberazione, detta indirizzi per l'attività di telerilevamento, quale supporto informativo fondamentale alle attività di aggiornamento della BIT.

3. Con la deliberazione di cui al comma 2, la Regione provvede anche ai programmi di realizzazione della BIT, mediante le proprie strutture.».

Art. 12.

Piattaforma unica per la gestione dei procedimenti di formazione degli atti di governo del territorio. Inserimento dell'art. 55-ter nella l.r. n. 65/2014.

1. Dopo l'art. 55-bis della l.r. n. 65/2014 è inserito il seguente:

«Art. 55-ter (Piattaforma unica per la gestione dei procedimenti di formazione degli atti di governo del territorio). — 1. La piattaforma del sistema di gestione degli atti di governo del territorio è costituita dagli applicativi di ausilio alle diverse fasi del procedimento di formazione degli atti di governo del territorio, nonché da tutti gli altri applicativi orientati a coadiuvare l'azione amministrativa e progettati in conformità al regolamento di cui all'art. 56.

2. La piattaforma di cui al comma 1 costituisce il riferimento unico per la gestione del procedimento di adozione e di approvazione degli atti di governo del territorio, ai sensi dell'art. 19 della l.r. n. 65/2014.».

Art. 13.

Disposizioni sulla formazione e gestione del sistema regionale. Sostituzione dell'art. 56 della l.r. n. 65/2014

1. L'art. 56 della l.r. n. 65/2014 è sostituito dal seguente:

«Art. 56 (Formazione e gestione del sistema regionale). — 1. La formazione e la gestione integrata del sistema regionale è effettuata nel rispetto degli indirizzi comunitari e nazionali in tema di utilizzo e diffusione dei dati nella pubblica amministrazione.

2. La regione, le province, la città metropolitana, i comuni e gli altri enti pubblici interessati concorrono alla formazione ed alla gestione integrata del sistema regionale. La regione ne assicura le condizioni per il funzionamento secondo il regolamento di cui al comma 5.

3. I soggetti di cui al comma 2 realizzano, nell'ambito del sistema regionale, la BIT. La regione provvede alla realizzazione delle componenti della BIT di cui all'art. 55, comma 4, lettere a) e b). La regione provvede altresì alla realizzazione della componente di cui alla lettera c) per le proprie competenze e, unitamente ai soggetti di cui al comma 2, alla realizzazione delle altre componenti di cui alla lettera d) del medesimo comma 4.

4. I soggetti istituzionali di cui all'art. 8 sono tenuti al conferimento gratuito al sistema regionale dei dati della conoscenza necessaria al governo del territorio in loro possesso, secondo regole tecniche concordate. Ad analogo conferimento possono procedere altresì gli altri enti pubblici o altri soggetti, sulla base di specifici accordi con la regione.

5. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, la regione emana uno o più regolamenti diretti a definire e disciplinare le modalità di realizzazione e gestione del sistema regionale ed in particolare:

a) le modalità di realizzazione e gestione dell'infrastruttura per l'informazione territoriale e i dati di monitoraggio di cui all'art. 15;

b) le modalità di realizzazione e funzionamento della piattaforma di gestione degli atti di governo del territorio.

6. Tutti i cittadini possono accedere gratuitamente alla BIT del sistema regionale.

7. La regione assegna contributi per la creazione degli archivi di interesse congiunto costituenti la BIT e per i quali la Regione stessa abbia definito apposite specifiche tecniche. Il contributo regionale assegnato, determinato con riferimento ai costi effettivi di creazione degli archivi, non può superare il 50 per cento del costo complessivo a carico dei beneficiari ed è condizionato alla effettiva consegna degli archivi previsti ed al loro collaudo.».

Art. 14.

Contributi regionali. Modifiche all'art. 57 della l.r. n. 65/2014


1. Il comma 3 dell'art. 57 della l.r. n. 65/2014 è sostituito dal seguente:

«3. Resta fermo quanto previsto dall'art. 23, comma 15, e dall'art. 23-bis, comma 2, relativamente alle forme di incentivazione per favorire la redazione dei piani strutturali intercomunali e dei piani operativi intercomunali.».

Art. 15.

Adeguamento alle disposizioni in materia di definizioni uniformi e di unificazione dei parametri urbanistici ed edilizi per il governo del territorio. Modifiche all'art. 63 della l.r. n. 65/2014.

1. Alle lettere a) e b) del comma 3 dell'art. 63 della l.r. n. 65/2014 le parole: «utile lorda» sono sostituite dalla seguente: «edificabile».



Art. 16.

Adeguamento alle disposizioni in materia di definizioni uniformi e unificazione dei parametri urbanistici ed edilizi per il governo del territorio. Modifiche all'art. 74 della l.r. n. 65/2014.

1. Alle lettere a) e b) del comma 9 dell'art. 74 della l.r. n. 65/2014 la parola: «utile» è sostituita dalla seguente: «calpestable».

Art. 17.

Adeguamento alle disposizioni in materia di definizioni uniformi e di unificazione dei parametri urbanistici ed edilizi per il governo del territorio. Modifiche all'art. 83 della l.r. n. 65/2014.

1. Al comma 2 dell'art. 83 della l.r. n. 65/2014 le parole: «utile lorda» sono sostituite dalla seguente: «edificabile».

2. Al comma 7 dell'art. 83 della l.r. n. 65/2014 le parole «utili lorde» sono sostituite dalla seguente: «edificabili».

Art. 18.

Progetti di paesaggio. Modifiche all'art. 89 della l.r. n. 65/2014

1. Dopo il comma 2 dell'art. 89 della l.r. n. 65/2014 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Fermo restando quanto previsto ai commi 1 e 2, qualora i progetti di territorio siano attuativi del PIT, nella sua funzione di piano con valenza paesaggistica, essi assumono la denominazione di progetti di paesaggio.»

Art. 19.

Piano strutturale intercomunale. Termini del procedimento di formazione del piano strutturale intercomunale e della variante generale. Modifiche all'art. 94 della l.r. n. 65/2014.

1. Al comma 2-bis dell'art. 94 della l.r. n. 65/2014 le parole: «tre anni e sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «quattro anni».

Art. 20.

Disposizioni per l'adeguamento alla normativa statale della disciplina sui mutamenti di destinazione d'uso senza opere. Modifiche all'art. 98 della l.r. n. 65/2014.

1. Il comma 1 dell'art. 98 della l.r. n. 65/2014 è sostituito dal seguente:

«1. I comuni possono dotarsi della disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni, costituente contenuto integrativo del piano operativo oppure specifico piano di settore ad esso correlato. Tale disciplina tiene conto degli obiettivi definiti dal piano strutturale per le diverse unità territoriali omogenee elementari (UTOE) e definisce, con riferimento a specifiche fattispecie, immobili o aree, i mutamenti della destinazione d'uso eseguiti, in assenza di opere edilizie, all'interno della stessa categoria funzionale da assoggettare a comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA).».

Art. 21.

Disposizioni per l'adeguamento alla normativa statale della disciplina sui mutamenti di destinazione d'uso senza opere. Modifiche all'art. 99 della l.r. n. 65/2014.

1. Alla lettera a) del comma 2 dell'art. 99 della l.r. n. 65/2014 la punteggiatura è così modificata: «.» è sostituito con «;».

2. Alla lettera b) del comma 2 dell'art. 99 della l.r. n. 65/2014 dopo le parole: «costituisce mutamento» è inserita la seguente: «urbanisticamente».

3. Nell'alea del comma 3 dell'art. 99 della l.r. n. 65/2014 dopo la parola: «comunali» sono inserite le seguenti: «o la disciplina di cui all'art. 98».

4. Alla fine della lettera c) del comma 6 dell'art. 99 della l.r. n. 65/2014 sono inserite le parole: «, fermo restando quanto previsto dall'art. 83 per gli edifici situati nel territorio rurale».

Art. 22.

Precisazione terminologica. Modifiche all'art. 104 della l.r. n. 65/2014

1. Al comma 7 dell'art. 104 della l.r. n. 65/2014 le parole: «delle verifiche» sono sostituite dalle seguenti: «del controllo».

Art. 23.

Adeguamento alle disposizioni in materia di definizioni uniformi e di unificazione dei parametri urbanistici ed edilizi per il governo del territorio. Modifiche all'art. 112 della l.r. n. 65/2014.

1. Al comma 1 dell'art. 112 della l.r. n. 65/2014 le parole: «utile lorda» sono sostituite dalla seguente: «edificabile».


Art. 24.

Competenze della commissione regionale per la valutazione della compatibilità paesaggistica delle attività estrattive per i piani attuativi dei bacini estrattivi delle Alpi Apuane. Correzione refuso. Modifiche all'art. 113 della l.r. n. 65/2014.

1. Al comma 3 dell'art. 113 della l.r. n. 65/2014 dopo la parola «pianificazione» sono aggiunte le seguenti: «territoriale e».

2. Dopo il comma 4 dell'art. 113 della l.r. n. 65/2014 è aggiunto il seguente:

«4-bis. A seguito dell'approvazione dei piani attuativi dei bacini estrattivi, la verifica della compatibilità paesaggistica, anche al fine di semplificare l'iter autorizzativo, consiste nella verifica di conformità dei singoli interventi al medesimo piano attuativo dei bacini estrattivi ed è svolta, di norma, dalla struttura comunale competente. Il comune o la regione possono, entro quindici giorni dal ricevimento dell'istanza, richiedere che la valutazione di compatibilità sia effettuata dalla Commissione regionale di cui all'art. 153-bis.».



Art. 25.

Disposizioni sul procedimento di approvazione dei piani attuativi dei bacini estrattivi delle Alpi Apuane. Modifiche all'art. 114 della l.r. n. 65/2014.

1. Al comma 2 dell'art. 114 della l.r. n. 65/2014 le parole: «della coerenza con il piano strutturale,» sono soppresse.

Art. 26.

Adeguamento della normativa regionale alla normativa statale. Introduzione della SCIA in sanatoria. Modifiche all'art. 122 della l.r. n. 65/2014.

1. La lettera a) del comma 3 dell'art. 122 della l.r. n. 65/2014 è sostituita dalla seguente:

«a) gli edifici eseguiti in assenza di titolo abilitativo edilizio o in totale difformità o con variazioni essenziali rispetto allo stesso, ad esclusione di quelli per i quali sia stata ottenuta la sanatoria;».

Art. 27.

Adeguamento alle disposizioni in materia di definizioni uniformi e di unificazione dei parametri urbanistici ed edilizi per il governo del territorio. Modifiche all'art. 124 della l.r. n. 65/2014.

1. Al comma 1 dell'art. 124 della l.r. n. 65/2014 le parole: «utile lorda» sono sostituite con la parola: «edificabile».

Art. 28.

Adeguamento alle disposizioni in materia di definizioni uniformi e di unificazione dei parametri urbanistici ed edilizi per il governo del territorio. Modifiche all'art. 125 della l.r. n. 65/2014.

1. Al numero 3) della lettera b) del comma 3 dell'art. 125 della l.r. n. 65/2014, le parole: «al rapporto» sono sostituite con le parole: «all'indice».

2. Al numero 3-*quater*) della lettera b) del comma 3 dell'art. 125 della l.r. n. 65/2014 la punteggiatura è così modificata: «.» è sostituito con «:».

3. Al numero 4) della lettera b) del comma 3 dell'art. 125 della l.r. n. 65/2014, le parole: «utile lorda» sono sostituite dalla seguente: «edificabile».

Art. 29.

Adeguamento alle disposizioni in materia di definizioni uniformi e di unificazione dei parametri urbanistici ed edilizi per il governo del territorio. Modifiche all'art. 127 della l.r. n. 65/2014.

1. Al comma 1 dell'art. 127 della l.r. n. 65/2014 le parole: «utile lorda» sono sostituite dalla seguente: «edificabile».

Art. 30.

Disposizioni per l'adeguamento alla normativa statale della disciplina sui mutamenti di destinazione d'uso senza opere. Modifiche all'art. 134 della l.r. n. 65/2014.

1. Dopo la lettera e) del comma 1 dell'art. 134 della l.r. n. 65/2014, è inserita la seguente:

«e-bis) i mutamenti urbanisticamente rilevanti della destinazione d'uso di immobili, o di loro parti, anche nei casi in cui non siano accompagnati dall'esecuzione di opere edilizie, ove ricadenti all'interno delle zone omogenee "A" di cui al decreto ministeriale 1444/1968 o ad esse assimilate dagli strumenti comunali di pianificazione urbanistica;».

2. Alla lettera I) del comma 1 dell'art. 134 della l.r. n. 65/2014, le parole: «volume, calcolato» sono sostituite dalle seguenti: «volumetria, calcolata».

3. Al comma 2 dell'art. 134 della l.r. n. 65/2014, le parole: «, ai fini procedurali si applica la disciplina di cui all'art. 145, restando comunque ferme le sanzioni penali previste dal decreto del Presidente della Repubblica 380/2001» sono soppresse.

4. Dopo il comma 2 dell'art. 134 della l.r. n. 65/2014, è inserito il seguente:

«2-bis. Possono altresì essere realizzati mediante SCIA in alternativa al permesso di costruire i mutamenti urbanisticamente rilevanti della destinazione d'uso di cui al comma 1, lettera e-bis).».

5. Dopo il comma 2-bis dell'art. 134 della l.r. n. 65/2014, è inserito il seguente:

«2-ter. Nei casi di cui ai commi 2 e 2-bis, il procedimento si svolge secondo quanto disposto dall'art. 145, restando ferme le sanzioni penali previste dal decreto del Presidente della Repubblica 380/2001.».

Art. 31.


Disposizioni per l'adeguamento alla normativa statale della disciplina sui mutamenti di destinazione d'uso senza opere alle disposizioni in materia di definizioni uniformi e di unificazione dei parametri urbanistici ed edilizi per il governo del territorio. Modifiche all'art. 135 della l.r. n. 65/2014.

1. Alla lettera a) del comma 2 dell'art. 135 della l.r. n. 65/2014 le parole «dei volumi» sono sostituite dalle seguenti: «delle volumetrie» e la parola: «fabbriabilità» è sostituita dalla seguente: «edificabilità».

2. Alla lettera b) del comma 2 dell'art. 135 della l.r. n. 65/2014 dopo la parola: «mutamenti» sono inserite le seguenti: «urbanisticamente rilevanti».

3. La lettera c) del comma 2 dell'art. 135 della l.r. n. 65/2014 è sostituita dalla seguente:

«c) fermo restando quanto previsto dall'art. 134, comma 1, lettera e-bis), e comma 2-bis e dall'art. 136, comma 2, lettera a-bis), gli interventi di restauro e di risanamento conservativo, ossia quelli rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurare la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'orga-



nismo stesso, ne consentano anche il mutamento urbanisticamente rilevante delle destinazioni d'uso purché con tali elementi compatibili, nonché conformi a quelle previste dallo strumento urbanistico generale e dai relativi piani attuativi. Tali interventi comprendono il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio. Gli interventi di restauro e risanamento conservativo comprendono altresì gli interventi sistematici volti alla conservazione ed all'adeguamento funzionale di edifici ancorché di recente origine, eseguiti nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo edilizio;».

4. Alla lettera *d*) del comma 2 dell'art. 135 della l.r. n. 65/2014 le parole: «comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1, lettera *e-bis*), 2 e 2-*bis*».

5. Alla lettera *e*) del comma 2 dell'art. 135 della l.r. n. 65/2014 le parole: «un volume aggiuntivo» sono sostituite con le seguenti: «una volumetria aggiuntiva».

6. La lettera *e-bis*) del comma 2 dell'art. 135 della l.r. n. 65/2014 è sostituita dalla seguente:

«*e-bis*) i mutamenti urbanisticamente rilevanti della destinazione d'uso di immobili, o di loro parti, anche nei casi in cui non siano accompagnati dall'esecuzione di opere edilizie, ricadenti all'esterno delle zone omogenee "A" di cui al decreto ministeriale 1444/1968 o ad esse assimilate dagli strumenti comunali di pianificazione urbanistica;».

Art. 32.

Disposizioni per l'adeguamento alla normativa statale della disciplina sui mutamenti di destinazione d'uso senza opere. Modifiche all'art. 136 della l.r. n. 65/2014.

1. Dopo la lettera *b*) del comma 1 dell'art. 136 della l.r. n. 65/2014 è inserita la seguente:

«*b-bis*) i mutamenti della destinazione d'uso di immobili, o di loro parti, eseguiti all'interno della stessa categoria funzionale in assenza di opere edilizie, fatto salvo quanto previsto dalla disciplina di cui all'art. 98;».

2. Alla fine della lettera *a-bis*) del comma 2 dell'art. 136 della l.r. n. 65/2014 sono inserite le parole: «e non comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti della destinazione d'uso».

3. Dopo la lettera *a-ter*) del comma 2 dell'art. 136 della l.r. n. 65/2014 è inserita la seguente:

«*a-quater*) i mutamenti della destinazione d'uso di immobili, o di loro parti, eseguiti all'interno della stessa categoria funzionale in assenza di opere edilizie, nei casi individuati dalla disciplina di cui all'art. 98;».

4. Alla fine del comma 4 dell'art. 136 della l.r. n. 65/2014 sono aggiunte le seguenti parole: «Con riferimento ai mutamenti della destinazione d'uso di cui al comma 2, lettera *a-quater*), l'interessato trasmette allo sportello unico la comunicazione di inizio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato, il quale attesta, sotto la propria responsabilità, la conformità agli strumenti urbanistici approvati o alla disciplina di cui all'art. 98.».

Art. 33.

Adeguamento alle disposizioni in materia di definizioni uniformi e di unificazione dei parametri urbanistici ed edilizi per il governo del territorio. Modifiche all'art. 139 della l.r. n. 65/2014.

1. Al comma 1 dell'art. 139 della l.r. n. 65/2014 le parole: «utile lorda» sono sostituite dalla seguente: «edificabile».

Art. 34.

Disciplina della SCIA. Modifiche all'art. 145 della l.r. n. 65/2014

1. Alla lettera *d*) del comma 2 dell'art. 145 della l.r. n. 65/2014 le parole: «dall'art. 147,» sono sostituite dalle seguenti: «dall'art. 147 e dall'art. 167, comma 2,».

2. Dopo il comma 2 dell'art. 145 della l.r. n. 65/2014 è inserito il seguente:

«2-*bis*. Nei casi di cui all'art. 169, l'attestazione di deposito del progetto alla struttura regionale competente è trasmessa, ad integrazione della SCIA, prima dell'inizio dei lavori di costruzione, riparazione o sopraelevazione.».

Art. 35.

Competenze della commissione regionale per la valutazione della compatibilità paesaggistica delle attività estrattive. Modifiche all'art. 153-bis della l.r. n. 65/2014.

1. Al comma 1 dell'art. 153-*bis* della l.r. n. 65/2014 dopo le parole «piano paesaggistico regionale,» sono inserite le seguenti: «nonché nei casi previsti dall'art. 113, comma 4-*bis*,».

2. Al comma 2 dell'art. 153-*bis* della l.r. n. 65/2014 dopo le parole «I pareri della commissione sono» sono inserite le seguenti: «obbligatori e».

Art. 36.

Richiesta di autorizzazione per gli interventi rilevanti. Sostituzione dell'art. 167 della l.r. n. 65/2014

1. L'art. 167 della l.r. 65/2014 è sostituito dal seguente:


«Art. 167 (*Richiesta di autorizzazione per gli interventi rilevanti*). — 1. Fermo restando l'obbligo dei titoli abilitativi non si possono iniziare i lavori relativi agli interventi di cui all'art. 94-*bis*, comma 1, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001, senza la preventiva autorizzazione della struttura regionale competente.

2. Con la richiesta di autorizzazione, da presentare allo sportello unico in via telematica, sono trasmessi:

a) il progetto, debitamente firmato da un ingegnere, un architetto, un geometra o un perito edile, nei limiti delle rispettive competenze, nonché dal direttore dei lavori;

b) l'asseverazione di cui all'art. 173.

3. Il progetto trasmesso con la richiesta di autorizzazione è esauriente per planimetria, piante, prospetti e sezioni e accompagnato da una relazione tecnica, dal fascicolo dei calcoli delle strutture portanti, sia in fondazione, sia in elevazione, e dai disegni dei particolari esecutivi delle strutture.



4. La trasmissione della richiesta e del relativo progetto allegato nei modi e nei termini indicati nel presente articolo è valida anche agli effetti dell'art. 65 del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001, se sottoscritta dal costruttore.

5. I lavori per la realizzazione degli interventi sono diretti da un ingegnere, un architetto, un geometra o un perito edile, nei limiti delle rispettive competenze.».

Art. 37.

Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione e verifiche della struttura regionale. Sostituzione dell'art. 168 della l.r. n. 65/2014.

1. L'art. 168 della l.r. 65/2014 è sostituito dal seguente:

«Art. 168 (*Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione e verifiche della struttura regionale*). — 1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 167, la struttura regionale competente verifica i progetti delle opere, accertando la corretta applicazione delle norme tecniche e dei criteri di progettazione ed esecuzione delle opere stesse.

2. La verifica sui progetti è svolta considerando:

a) la completezza del progetto ai fini della sua realizzabilità;

b) il rispetto delle norme tecniche delle costruzioni, con particolare riferimento alla corretta impostazione generale del progetto.

3. L'autorizzazione è rilasciata entro sessanta giorni dalla richiesta ed è trasmessa al richiedente per via telematica.

4. Gli adempimenti di cui al presente articolo sono prescritti anche per le varianti comportanti mutamenti sostanziali alle strutture portanti che, nel corso dei lavori, si intenda apportare al progetto originario.».

Art. 38.

Deposito dei progetti relativi ad interventi di minore rilevanza. Sostituzione dell'art. 169 della l.r. n. 65/2014.

1. L'art. 169 della l.r. n. 65/2014 è sostituito dal seguente:

«Art. 169 (*Deposito dei progetti relativi ad interventi di minore rilevanza*). — 1. Fermo restando l'obbligo dei titoli abilitativi, relativamente agli interventi di cui all'art. 94-bis, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001, non si possono iniziare i lavori di costruzione, riparazione e sopraelevazione, senza darne preavviso allo sportello unico in via telematica, trasmettendo contestualmente il progetto.

2. Unitamente all'istanza di preavviso, da presentare allo sportello unico in via telematica, sono trasmessi:

a) il progetto, debitamente firmato da un ingegnere, un architetto, un geometra o un perito edile, nei limiti delle rispettive competenze, nonché dal direttore dei lavori;

b) l'asseverazione di cui all'art. 173.

3. Il progetto trasmesso con l'istanza di preavviso è esauriente per planimetria, piante, prospetti e sezioni e ac-

compagnato da una relazione tecnica, dal fascicolo dei calcoli delle strutture portanti, sia in fondazione, sia in elevazione, e dai disegni dei particolari esecutivi delle strutture.

4. La trasmissione dell'istanza di preavviso e del relativo progetto allegato nei modi e nei termini indicati nel presente articolo è valida anche agli effetti dell'art. 65 del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001, se sottoscritta dal costruttore.

5. I lavori per la realizzazione degli interventi sono diretti un ingegnere, un architetto, un geometra o un perito edile, nei limiti delle rispettive competenze.

Art. 39.

Modalità di svolgimento delle verifiche da parte della struttura regionale relativamente ai progetti soggetti a deposito. Sostituzione dell'art. 170 della l.r. n. 65/2014.

1. L'art. 170 della l.r. n. 65/2014 è sostituito dal seguente:

«Art. 170 (*Modalità di svolgimento delle verifiche da parte della struttura regionale relativamente ai progetti soggetti a deposito*). — 1. Per gli interventi di cui all'art. 94-bis, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001, la struttura regionale competente trasmette, per via telematica, mediante lo sportello unico, l'attestazione di avvenuto deposito dei progetti, a seguito della verifica della completezza formale dell'istanza trasmessa.

2. L'attestazione di avvenuto deposito è rilasciata se, unitamente al preavviso di cui all'art. 169, sono trasmessi:

a) il progetto debitamente firmato da un ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto nell'albo, nei limiti delle rispettive competenze, nonché dal direttore dei lavori;

b) l'asseverazione di cui all'art. 173.

3. Relativamente agli interventi di cui all'art. 94-bis, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001, la struttura regionale competente effettua attività di vigilanza e verifica, sia dei progetti, sia dei lavori in corso, mediante il metodo a campione su base provinciale.

4. Relativamente agli interventi di cui al comma 3, la dimensione del campione di progetti da assoggettare alle verifiche è determinata mensilmente, nell'ambito di una percentuale che va da un massimo del quaranta per cento ad un minimo dell'uno per cento del numero dei progetti depositati nel mese precedente a quello in cui è effettuato il sorteggio. Il numero di progetti del campione da assoggettare a controllo è arrotondato, per eccesso, al numero pari più prossimo. I progetti da assoggettare a controllo sono individuati mediante sorteggio, nella misura del cinquanta per cento tra quelli depositati nel mese precedente a quello in cui è effettuato il sorteggio e nella misura del restante cinquanta per cento tra quelli depositati nei precedenti dodici mesi, per i quali non sia ancora stata presentata la relazione sulle strutture ultimate di cui all'art. 175.



5. La dimensione del campione da assoggettare a verifica è stabilita con il regolamento di cui all'art. 181 che differenzia la percentuale in misura proporzionale al grado di sismicità del sito in relazione a fasce di pericolosità.

6. Il sorteggio è effettuato dalla procedura informatica di acquisizione dei progetti ed avviene il primo giorno del mese successivo a quello a cui esso si riferisce ed è immediatamente reso noto agli interessati. Entro i sessanta giorni successivi è reso noto, agli interessati, l'esito della verifica effettuata sui progetti che costituiscono il campione.

7. I criteri in base ai quali il sorteggio è effettuato sono stabiliti con il regolamento di cui all'art. 181, tenuto conto della natura e delle caratteristiche degli interventi.»

Art. 40.

Interventi privi di rilevanza.

Inserimento dell'art. 170-bis nella l.r. n. 65/2014

1. Dopo l'art. 170 della l.r. 65/2014 è inserito il seguente:

«Art. 170-bis (*Interventi privi di rilevanza*). —

1. Sentito il comitato tecnico scientifico per il rischio sismico di cui all'art. 3-bis della legge regionale 16 ottobre 2009, n. 58 (Norme in materia di prevenzione e riduzione del rischio sismico), sono individuati interventi strutturali privi di rilevanza di cui all'art. 94-bis, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001, elencati dal regolamento di cui all'art. 181.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono soggetti a deposito presso il comune. Per tali interventi il progettista assevera, nell'ambito del relativo procedimento edilizio, il rispetto delle condizioni stabilite dal regolamento di cui all'art. 181.

3. Per gli interventi di cui al comma 1, sono trasmessi:

a) la dichiarazione del progettista che attesti la classificazione delle opere come interventi privi di rilevanza;

b) gli elaborati essenziali indicati nel regolamento di cui all'art. 181;

c) al termine dei lavori, la dichiarazione di regolare esecuzione del direttore dei lavori di cui all'art. 67, comma 8-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001.

4. Qualora, in corso d'opera, siano effettuate modifiche progettuali tali da non configurare interventi privi di rilevanza, è trasmessa una nuova istanza, secondo quanto disposto dagli articoli 167 e 169.

5. I progetti relativi agli interventi di cui al comma 1 non sono assoggettati a controllo.»

Art. 41.

Varianti non sostanziali al progetto, realizzate in corso d'opera. Inserimento dell'art. 170-ter nella l.r. n. 65/2014.

1. Dopo l'art. 170-bis della l.r. 65/2014 è inserito il seguente:

«Art. 170-ter (*Varianti non sostanziali al progetto, realizzate in corso d'opera*). — 1. Sentito il comitato tecnico scientifico per il rischio sismico di cui all'art. 3-bis della l.r. n. 58/2009, sono individuate le varianti non sostanziali di cui all'art. 94-bis, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001, elencate dal regolamento di cui all'art. 181.

2. I progetti relativi alle varianti non sostanziali sono assoggettati al deposito prima della trasmissione della relazione di cui all'art. 175.»

Art. 42.

Responsabilità. Sostituzione dell'art. 172 della l.r. n. 65/2014

1. L'art. 172 della l.r. n. 65/2014 è sostituito dal seguente:

«Art. 172 (*Responsabilità*). — 1. Il progettista ha la responsabilità diretta della rispondenza delle opere progettate alle prescrizioni di cui al capo IV del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001, nonché alle norme tecniche per le costruzioni emanate ai sensi dell'art. 83 del medesimo decreto.

2. Il direttore dei lavori, al quale compete la verifica dell'adeguatezza del progetto alle prescrizioni di cui al comma 1, risponde inoltre, unitamente al costruttore, ciascuno per la parte di propria competenza, della corrispondenza dell'opera realizzata al progetto autorizzato o depositato, e delle eventuali varianti di esso. Tali soggetti hanno inoltre la responsabilità relativa:

a) all'osservanza delle prescrizioni di esecuzione contenute negli elaborati progettuali;

b) all'osservanza inerente alla qualità dei materiali impiegati;

c) alla posa in opera degli elementi prefabbricati.»

Art. 43.

Asseverazioni del progettista. Sostituzione dell'art. 173 della l.r. n. 65/2014

1. L'art. 173 della l.r. n. 65/2014 è sostituito dal seguente:

«Art. 173 (*Asseverazioni del progettista*). — 1. Per le opere sottoposte alle disposizioni di cui al presente capo, il progetto esecutivo è corredato da una dichiarazione del progettista che asseveri:

a) il rispetto delle norme tecniche delle costruzioni;

b) la coerenza tra il progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico;

c) il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica.»



Art. 44.

Realizzazione dei lavori. Sostituzione dell'art. 174 della l.r. n. 65/2014

1. L'art. 174 della l.r. n. 65/2014 è sostituito dal seguente:

«Art. 174 (*Realizzazione dei lavori*). — 1. Dal giorno dell'inizio dei lavori fino a quello della loro ultimazione, sono conservati nei cantieri:

a) l'autorizzazione di cui all'art. 168 oppure l'attestazione di deposito di cui all'art. 170;

b) una copia cartacea degli atti progettuali trasmessi, firmata dal direttore dei lavori e dall'impresa esecutrice;

c) il giornale dei lavori strutturali stessi.

2. Il giornale dei lavori strutturali descrive le fasi di esecuzione dell'opera, secondo la loro cronologia, con foto e descrizioni, con particolare riferimento alle opere non più ispezionabili.

3. Della conservazione e della regolare tenuta dei predetti documenti, che sono sempre a disposizione dei pubblici ufficiali incaricati dei controlli, è responsabile l'impresa. Il direttore dei lavori è altresì tenuto a visitare periodicamente, e in particolare nelle fasi più importanti dell'esecuzione, il giornale dei lavori strutturali.

4. A struttura ultimata e, comunque, entro sessanta giorni dal termine dei lavori, il direttore dei lavori trasmette allo sportello unico la relazione di cui all'art. 65 del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001, fermo restando quanto previsto dall'art. 170-bis per gli interventi privi di rilevanza.

5. La relazione di cui al comma 4 è trasmessa allo sportello unico, unitamente ai certificati sui materiali di cui all'art. 65 del decreto del Presidente della Repubblica 380/2011 e al giornale dei lavori strutturali.»

Art. 45.

Regolamenti. Sostituzione dell'art. 181 della l.r. n. 65/2014

1. L'art. 181 della l.r. n. 65/2014 è sostituito dal seguente:

«Art. 181 (*Regolamenti*). — 1. La Regione approva uno o più regolamenti aventi ad oggetto le modalità di effettuazione e svolgimento dei compiti di vigilanza e di verifica sulla realizzazione delle opere e delle costruzioni, previsti dal presente capo.

2. Il regolamento o i regolamenti di cui al comma 1, anche in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 94-bis, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, individuano in particolare:

a) le modalità di redazione degli elaborati progettuali da allegare al progetto;

b) le modalità di trasmissione dei progetti, comprensivi dei loro elaborati, concernenti le opere assoggettate al procedimento di autorizzazione ai sensi dell'art. 167 e al preavviso di deposito ai sensi dell'art. 169;

c) la tipologia delle indagini geologiche, geofisiche e geotecniche da allegare al progetto;

d) le varianti non sostanziali ai progetti già autorizzati o depositati, ai sensi dell'art. 170-ter;

e) interventi per la realizzazione di nuove costruzioni che si discostino dalle usuali tipologie o che, per la loro particolare complessità strutturale, richiedono più articolate calcolazioni e verifiche, da assoggettare all'autorizzazione di cui all'art. 167;

f) gli interventi privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità di cui all'art. 170-bis;

g) gli edifici strategici e rilevanti da assoggettare ad autorizzazione ai sensi dell'art. 167;

h) la dimensione del campione, ai fini della verifica dei progetti depositati ai sensi dell'art. 170, nonché i criteri in base ai quali il sorteggio è effettuato;

i) le piccole modifiche, prive di rilevanza, eseguite in corso d'opera e non configurabili come varianti al progetto.»

Art. 46.

Adeguamento della normativa regionale alla normativa statale. Introduzione della SCIA in sanatoria. Modifiche all'art. 182 della l.r. n. 65/2014.

1. Il comma 2 dell'art. 182 della l.r. n. 65/2014 è sostituito dal seguente:

«2. Nei casi di cui al comma 1, la struttura regionale competente rilascia l'autorizzazione in sanatoria oppure l'attestato di avvenuto deposito in sanatoria entro sessanta giorni dalla data di trasmissione della relativa istanza. Oltre che al soggetto interessato, la struttura regionale competente trasmette tali atti al comune ai fini del rilascio dei titoli in sanatoria o ai fini delle verifiche di propria competenza nel caso di SCIA in sanatoria, fermo restando quanto previsto al comma 3.»


Art. 47.

Disposizioni per l'adeguamento alla normativa statale della disciplina sui mutamenti di destinazione d'uso senza opere. Modifiche all'art. 183 della l.r. n. 65/2014.

1. Dopo il comma 1 dell'art. 183 della l.r. n. 65/2014 è inserito il seguente:

«1-bis. Nel rispetto di quanto previsto all'art. 184, comma 1, il permesso di costruire comporta la corresponsione di un contributo commisurato alla sola incidenza degli oneri di urbanizzazione nel caso dei mutamenti urbanisticamente rilevanti della destinazione d'uso di cui all'art. 134, comma 1, lettera e bis), eseguiti in assenza di opere edilizie o correlati ad interventi di restauro e risanamento conservativo.»

2. Al comma 3 dell'art. 183 della l.r. n. 65/2014, le parole: «nonché i mutamenti di destinazione d'uso eseguiti in assenza di opere edilizie,» sono soppresse.



Art. 48.

Adeguamento alle disposizioni in materia di definizioni uniformi e di unificazione dei parametri urbanistici ed edilizi per il governo del territorio. Modifiche all'art. 184 della l.r. n. 65/2014.

1. Alla lettera *a*) del comma 1 dell'art. 184 della l.r. n. 65/2014, le parole: «abitabili o agibili» sono soppresse.

Art. 49.

Adeguamento alle disposizioni in materia di definizioni uniformi e di unificazione e dei parametri urbanistici ed edilizi per il governo del territorio. Modifiche all'art. 188 della l.r. n. 65/2014.

1. Alla lettera *b*) del comma 2 dell'art. 188 della l.r. n. 65/2014, la parola: «abitabile» è soppressa.

2. Alla lettera *d*) del comma 2 dell'art. 188 della l.r. n. 65/2014, la parola: «abitabili» è soppressa.

Art. 50.

Disposizioni per l'adeguamento alla normativa statale della disciplina sui mutamenti di destinazione d'uso senza opere. Modifiche all'art. 191 della l.r. n. 65/2014.

1. Il comma 6 dell'art. 191 della l.r. n. 65/2014 è sostituito dal seguente:

«6. In caso di incremento dei carichi urbanistici, il mutamento di destinazione d'uso degli immobili in assenza di opere edilizie comporta la corresponsione del contributo per oneri di urbanizzazione nella misura stabilita dal comune.»

Art. 51.

Disposizioni per l'adeguamento alla normativa statale della disciplina sui mutamenti di destinazione d'uso senza opere e alle disposizioni in materia di definizioni uniformi e di unificazione dei parametri urbanistici ed edilizi per il governo del territorio. Modifiche all'art. 196 della l.r. n. 65/2014.

1. Al comma 2 dell'art. 196 della l.r. n. 65/2014, dopo le parole: «la demolizione», sono inserite le seguenti: «, entro il termine di novanta giorni.»

2. Dopo il comma 2 dell'art. 196 della l.r. n. 65/2014 è inserito il seguente:

«2-bis. Nel caso dei mutamenti urbanisticamente rilevanti della destinazione d'uso eseguiti, senza opere edilizie, in assenza di permesso di costruire o in difformità dallo stesso, il comune ordina la cessazione dell'utilizzazione difforme dell'immobile, disponendo che questa avvenga entro il termine massimo di novanta giorni.»

3. Al comma 3 dell'art. 196 della l.r. n. 65/2014, le parole: «utile lorda» sono sostituite dalla seguente: «totale».

4. Al comma 4-bis dell'art. 196 della l.r. n. 65/2014, dopo le parole: «constatata l'inottemperanza» sono ag-

giunte le seguenti: «all'ingiunzione a demolire o alla cessazione dell'utilizzazione difforme dell'immobile».

5. Alla lettera *b*) del comma 8 dell'art. 196 della l.r. n. 65/2014, la parola: «utile» è sostituita con la parola «calpestable» e, per la punteggiatura, il punto è sostituito con il punto e virgola.

6. Dopo la lettera *b*) del comma 8 dell'art. 196 della l.r. n. 65/2014 è inserita la seguente:

«(b-bis) nei casi di mutamenti urbanisticamente rilevanti della destinazione d'uso di immobili, o di loro parti, non accompagnati dall'esecuzione di opere edilizie, ove ricadenti all'interno delle zone omogenee "A" di cui al decreto ministeriale lavori pubblici n. 1444/1968 o ad esse assimilate dagli strumenti comunali di pianificazione urbanistica.»

7. Al comma 9-bis dell'art. 196 della l.r. n. 65/2014 le parole: «comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «commi 2 e 2 bis».

Art. 52.

Adeguamento alle disposizioni in materia di definizioni uniformi e di unificazione dei parametri urbanistici ed edilizi per il governo del territorio. Modifiche all'art. 197 della l.r. n. 65/2014.

1. Alle lettere *b*) e *c*) del comma 1 dell'art. 197 della l.r. n. 65/2014 la parola: «utile» è sostituita dalla seguente: «calpestable».

Art. 53.

Disposizioni per l'adeguamento alla normativa statale della disciplina sui mutamenti di destinazione d'uso senza opere. Modifiche all'art. 200 della l.r. n. 65/2014.

1. Alla fine del comma 1 dell'art. 200 della l.r. n. 65/2014 sono aggiunte le parole: «, oppure dalla disciplina di cui all'art. 98».


2. Alla lettera *a*) del comma 1 dell'art. 200 della l.r. n. 65/2014, dopo la lettera «e)» è aggiunta la seguente: «e-bis)».

3. Dopo il comma 6 dell'art. 200 della l.r. n. 65/2014 è inserito il seguente:

«6-bis. Nel caso dei mutamenti urbanisticamente rilevanti della destinazione d'uso di cui all'art. 135, comma 2, lettera e *bis*) eseguiti, senza opere edilizie, in assenza o in difformità dalla SCIA e in difformità dalle norme urbanistiche o dalle prescrizioni degli strumenti della pianificazione urbanistica comunali, oppure dalla disciplina di cui all'art. 98, il comune ordina la cessazione dell'utilizzazione difforme dell'immobile, disponendo che questa avvenga entro il termine massimo di sei mesi.»

4. Dopo il comma 6-bis dell'art. 200 della l.r. n. 65/2014 è inserito il seguente:

«6-ter. Se il responsabile dell'abuso non provvede nel termine assegnato, il comune irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 1.000,00 euro e 5.000,00 euro, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste dalle norme vigenti.»



Art. 54.

Disposizioni per l'adeguamento alla normativa statale della disciplina sui mutamenti di destinazione d'uso senza opere. Modifiche all'art. 201 della l.r. n. 65/2014.

1. Dopo il comma 2 dell'art. 201 della l.r. n. 65/2014 è inserito il seguente:

«2-bis. Nel caso dei mutamenti della destinazione d'uso di immobili, odi loro parti, eseguiti all'interno della stessa categoria funzionale, in assenza di opere edilizie, in difformità dalle norme urbanistiche o dalle prescrizioni degli strumenti della pianificazione urbanistica comunali, oppure dalla disciplina di cui all'art. 98, il comune ordina la cessazione dell'utilizzazione difforme dell'immobile, disponendo che questa avvenga entro il termine massimo di sei mesi.»

2. Dopo il comma 2-bis dell'art. 201 della l.r. n. 65/2014 è inserito il seguente:

«2-ter. Se il responsabile dell'abuso non provvede nel termine assegnato, il comune irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 500,00 euro e 2.000,00 euro, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste dalle norme vigenti.»

Art. 55.

Disposizioni per l'adeguamento alla normativa statale della disciplina sui mutamenti di destinazione d'uso senza opere. Modifiche all'art. 205 della l.r. 65/2014.

1. Al comma 1 dell'art. 205 della l.r. n. 65/2014 dopo le parole: «sostituzione edilizia.» sono inserite le seguenti: «oppure gli interventi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva o conservativa comportanti mutamento urbanisticamente rilevante della destinazione d'uso di immobili ricadenti nelle zone omogenee "A" o ad esse assimilate dagli strumenti della pianificazione urbanistica comunali.»

2. Il punto 4) della lettera b) del comma 2 dell'art. 205 della l.r. n. 65/2014 è soppresso.

Art. 56.

Adeguamento della normativa regionale alla normativa statale. Introduzione della SCIA in sanatoria. Modifiche all'art. 209 della l.r. n. 65/2014.

1. Il comma 1 dell'art. 209 della l.r. n. 65/2014 è sostituito dal seguente:

«1. Fermo restando quanto previsto all'art. 182, in caso di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire, o in difformità da esso, oppure in assenza di SCIA o in difformità da essa, l'avente titolo può ottenere la sanatoria quando l'intervento realizzato risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda. La sanatoria può essere ottenuta:

a) per le fattispecie di cui all'art. 196, fino alla notifica dell'accertamento dell'inottemperanza all'ingiunzione a demolire, di cui al comma 4 del medesimo articolo;

b) per le fattispecie di cui agli articoli 199 e 206, fino alla rimozione o demolizione delle opere abusive. Nel caso di applicazione delle sanzioni pecuniarie sosti-

tutive della rimessa in pristino, anche ad avvenuto pagamento della sanzione irrogata dal comune, purché in presenza dei presupposti di cui al presente comma;

c) per le fattispecie di cui all'art. 200, comma 1, anche ad avvenuto pagamento della sanzione pecuniaria irrogata dal comune.»

2. Il comma 2 dell'art. 209 della l.r. n. 65/2014 è sostituito dal seguente:

«2. In presenza dei presupposti di cui al comma 1 può essere presentata:

a) istanza di rilascio del permesso di costruire in sanatoria per gli interventi ed opere di cui all'art. 134, nonché per gli interventi di ristrutturazione edilizia conservativa di cui all'art. 135, comma 2, lettere d), nei casi in cui ricorrano le condizioni di cui all'art. 10, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001;

b) istanza di rilascio dell'attestazione di conformità in sanatoria oppure SCIA in sanatoria per gli interventi ed opere previsti dall'art. 135, diversi da quelli di cui alla lettera a).»

3. Dopo il comma 2 dell'art. 209 della l.r. n. 65/2014 è inserito il seguente:

«2-bis. La SCIA in sanatoria è presentata nel caso in cui sia attestata dal professionista abilitato la conformità alla normativa tecnica.»

4. Il comma 3 dell'art. 209 della l.r. n. 65/2014 è sostituito dal seguente:

«3. Alle istanze di sanatoria si applicano le misure di salvaguardia previste dalla normativa vigente. L'istanza di sanatoria e la SCIA in sanatoria sono corredate di tutta la documentazione di cui agli articoli 142 e 145 necessaria per le verifiche di conformità da parte del comune.»

5. Al comma 6 dell'art. 209 della l.r. n. 65/2014 il periodo: «Il rilascio della sanatoria è subordinato al pagamento, a titolo di sanzione amministrativa, di una somma determinata dal comune stesso, da euro 1.000,00 a euro 5.164,00 in ragione della natura e consistenza dell'abuso.» è soppresso.

6. Dopo il comma 6 dell'art. 209 della l.r. n. 65/2014 è inserito il seguente:

«6-bis. Alla SCIA in sanatoria si applicano gli articoli 145, 146 e 147. Nel caso in cui la verifica di cui all'art. 145, comma 6, abbia esito negativo, il comune notifica al proponente la non sanabilità degli interventi effettuati e la conseguente applicazione delle relative sanzioni.»

7. Dopo il comma 6-bis dell'art. 209 della l.r. n. 65/2014 è inserito il seguente:

«6-ter. Nei casi di cui ai commi 6 e 6-bis la sanatoria è subordinata al pagamento, a titolo di sanzione amministrativa, di una somma determinata dal comune stesso, da euro 1.000,00 a euro 5.164,00 in ragione della natura e consistenza dell'abuso.»

8. Dopo il comma 6-ter dell'art. 209 della l.r. n. 65/2014 è inserito il seguente:

«6-quater. Per gli accertamenti di conformità concernenti gli sbarramenti di ritenuta e i relativi bacini di accumulo per i quali si applicano le disposizioni di cui



al Capo III della l.r. n. 64/2009, l'importo dell'oblazione di cui al comma 5 è pari ad una somma non superiore ad euro 1.000,00.».

9. 11 comma 7 dell'art. 209 della l.r. n. 65/2014 è sostituito dal seguente:

«7. La sanatoria comporta inoltre il pagamento dei contributi di cui al capo I, se dovuti.».

10. Il comma 8 dell'art. 209 della l.r. n. 65/2014 è sostituito dal seguente:

«8. L'avente titolo può ottenere la sanatoria ai sensi del presente articolo, per opere eseguite su immobili o aree soggetti a tutela paesaggistica ai sensi della parte III del Codice, esclusivamente a seguito della irrogazione delle sanzioni pecuniarie previste dall'art. 167 del Codice medesimo.».

Art. 57.

Adeguamento alle disposizioni in materia di definizioni uniformi e di unificazione dei parametri urbanistici ed edilizi per il governo del territorio. Modifiche all'art. 220 della l.r. n. 65/2014.

1. Al comma 7 dell'art. 220 della l.r. n. 65/2014 la parola: «utile» è sostituita dalla seguente: «calpestabile».

Art. 58.

Disposizioni transitorie generali e disposizioni specifiche per i comuni dotati di regolamento urbanistico vigente alla data del 27 novembre 2014. Modifiche all'art. 222 della l.r. n. 65/2014.

1. Al comma 2-bis dell'art. 222 della l.r. n. 65/2014 le parole: «Nei cinque anni successivi all'entrata» sono sostituite dalle seguenti: «Entro cinque anni dall'entrata»; le parole: «ed approvare» sono soppresse; alla fine dell'articolo sono aggiunte le parole: «Le varianti adottate sono approvate entro la data del 30 giugno 2020, a pena di decadenza e comunque a condizione che il comune avvii il procedimento del nuovo piano operativo prima dell'approvazione delle varianti medesime.».

Art. 59.

Disposizioni transitorie per i comuni dotati di regolamento urbanistico adottato alla data di entrata in vigore della l.r. n. 65/2014. Modifiche all'art. 231 della l.r. n. 65/2015.

1. Al comma 3 dell'art. 231 della l.r. n. 65/2014 dopo le parole: «del nuovo piano strutturale di cui al comma 2» sono inserite le seguenti: «o fino all'avvio del procedimento di formazione del piano strutturale intercomunale».

Art. 60.

Disposizioni transitorie in caso di fusione di comuni. Modifiche all'art. 235-bis della l.r. n. 65/2014

1. Al comma 1 dell'art. 235-bis della l.r. n. 65/2014 la parola: «tre», è sostituita dalla seguente: «quattro».

Art. 61.

Disposizioni transitorie. Modifiche all'art. 238 della l.r. n. 65/2014

1. Ai commi 1 e 2 dell'art. 238 della l.r. n. 65/2014 dopo la parola: «articoli» è aggiunta la seguente: «222.».

Art. 62.

Disposizioni particolari per interventi industriali, artigianali, commerciali al dettaglio, direzionali e di servizio e per le trasformazioni da parte dell'imprenditore agricolo. Inserimento dell'art. 252-ter nella l.r. n. 65/2014.

1. Dopo l'art. 252-bis della l.r. n. 65/2014 è aggiunto il seguente:

«Art. 252-ter (Disposizioni particolari per interventi industriali, artigianali, commerciali al dettaglio, direzionali e di servizio e per le trasformazioni da parte dell'imprenditore agricolo). — 1. Ferme restando le disposizioni transitorie più favorevoli, nei casi di cui agli articoli 222, 228, 229, 230, 231, 232, 233 e 234, qualora il comune abbia già avviato il piano operativo o lo avvii contestualmente alla variante medesima, sono ammesse:

a) varianti agli strumenti urbanistici generali per interventi sul patrimonio edilizio esistente avente destinazione d'uso industriale, artigianale, commerciale al dettaglio, direzionale e di servizio, in contesti produttivi esistenti;

b) varianti agli strumenti urbanistici generali relativamente alla previsione di nuovi immobili aventi le destinazioni d'uso indicate alla lettera a), in contesti produttivi esistenti;

c) varianti agli strumenti urbanistici generali inerenti all'attuazione delle trasformazioni da parte dell'imprenditore agricolo contenute nel titolo IV, capo III, sezione II,.

2. Le varianti di cui al comma 1, lettera a), sono ammesse anche se comportanti il cambio di destinazione d'uso verso le categorie funzionali ivi indicate.»

Art. 63.


Disposizioni particolari per il recepimento dei progetti di paesaggio negli strumenti urbanistici e per l'adeguamento al piano regionale cave. Inserimento dell'art. 252-quater nella l.r. n. 65/2014.

1. Dopo l'art. 252-ter della l.r. n. 65/2014 è inserito il seguente:

«Art. 252-quater (Disposizioni particolari per il recepimento dei progetti di paesaggio negli strumenti urbanistici e per l'adeguamento al piano regionale cave). — 1. Nei casi di cui agli articoli 222, 228, 229, 230, 231, 232, 233 e 234, sono ammesse le varianti agli strumenti urbanistici generali finalizzate:

a) al recepimento dei progetti di paesaggio di cui all'art. 89, comma 2;

b) all'adeguamento al piano regionale cave (PRC), ai sensi dell'art. 9 della l.r. n. 35/2015.».



Art. 64.

Disposizioni finanziarie. Modifiche all'art. 255 della l.r. n. 65/2014

1. Dopo il comma 6 dell'art. 255 della l.r. n. 65/2014 è inserito il seguente:

«6-bis. Alla spesa di cui all'art. 23-bis, comma 2, autorizzata fino all'importo massimo di euro 163.000,00 per l'anno 2020 e di euro 117.000,00 per l'anno 2021, si fa fronte con le risorse già stanziata a legislazione vigente nella Missione 8 "Assetto del territorio ed edilizia abitativa", Programma 01 "Urbanistica e assetto del territorio", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2019 - 2021, senza oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.».

2. Al comma 7 dell'art. 255 della l.r. n. 65/2014, le parole: «e 6» sono sostituite dalle seguenti: «, 6 e 6-bis».

Capo II

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 5 NOVEMBRE 2009, N. 64 (DISCIPLINA DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DEGLI SBARRAMENTI DI RITENUTA E DEI RELATIVI BACINI DI ACCUMULO)

Art. 65.

Procedure semplificate per sbarramenti di ritenuta e relativi bacini di accumulo. Modifiche all'art. 1 della l.r. n. 64/2009

1. Dopo la lettera b) del comma 5 dell'art. 1 della legge regionale 5 novembre 2009, n. 64 (Disciplina delle funzioni amministrative in materia di progettazione, costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo), è aggiunta la seguente:

«b-bis) i manufatti di altezza non superiore a 3,5 metri, che determinano un accumulo di acqua di volume non superiore a 20.000 metri cubi e dove a valle del manufatto di sbarramento non sono presenti strutture abitative e produttive, infrastrutture stradali, e comunque attività antropiche soggette a rischio, ad una distanza minima di 500 metri, valutata con metodo speditivo. È comunque da verificare a cura del proprietario il possibile rischio connesso alla rottura dell'invaso fino ad una distanza di 1 chilometro, da comunicare agli uffici del genio civile nella forma dell'autodichiarazione, fermo restando il rilascio del necessario titolo abilitativo previsto dalla legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio).».

Capo III

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 8 FEBBRAIO 2010, N. 5 (NORME PER IL RECUPERO ABITATIVO DEI SOTTOTETTI)

Art. 66.

Disciplina degli interventi di recupero. Modifiche all'art. 2 della l.r. n. 5/2010

1. Dopo il comma 2 dell'art. 2 della legge regionale 8 febbraio 2010, n. 5 (Norme per il recupero abitativo dei sottotetti), è inserito il seguente:

«2-bis. Qualora consentita dagli strumenti urbanistici comunali, la destinazione d'uso residenziale può essere conseguita anche contestualmente alla realizzazione degli interventi di cui alla presente legge, fermo restando quanto previsto all'art. 3, comma 4-bis. In tal caso gli interventi diretti al recupero dei sottotetti sono soggetti:

a) a permesso di costruire ai sensi dall'art. 134, comma 1, lettera e-bis), della l.r. n. 65/2014, fermo restando quanto disposto dall'art. 134, comma 2-bis, della medesima legge regionale, ove ricadenti all'interno delle zone omogenee "A" di cui al decreto ministeriale lavori pubblici n. 1444/1968 o ad esse assimilate dagli strumenti comunali di pianificazione urbanistica;

b) a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) nei casi diversi da quelli di cui alla lettera a).».

Art. 67.

Caratteristiche tecniche dei sottotetti recuperabili ai fini abitativi ed ulteriori disposizioni a carattere tecnico. Modifiche all'art. 3 della l.r. n. 5/2010.

1. Al comma 4 dell'art. 3 della l.r. n. 5/2010 le parole: «delle unità abitative» sono sostituite dalle seguenti: «di unità immobiliari».

2. Dopo il comma 4 dell'art. 3 della l.r. n. 5/2010 è inserito il seguente:

«4-bis. Le superfici dei locali sottotetto derivanti dagli interventi di recupero di cui alla presente legge non sono computate ai fini del rispetto delle superfici minime e dei requisiti igienico-sanitari fissati dalla normativa vigente per le unità immobiliari residenziali.».

Art. 68.

Ulteriori casi di recupero dei sottotetti. Inserimento dell'art. 3-bis nella l.r. n. 5/2010

1. Dopo l'art. 3 della l.r. n. 5/2010 è inserito il seguente:

«Art. 3-bis (Ulteriori casi di recupero dei sottotetti). — 1. Qualora espressamente previsto dagli strumenti urbanistici comunali, per i volumi legittimamente esistenti o in via di realizzazione alla data del 27 febbraio 2010 il recupero volumetrico è consentito anche con la realizzazione di nuovi solai o l'abbassamento dei solai esistenti ferme restando le caratteristiche tecniche di cui all'art. 3, comma 1.».


Capo IV

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 25 MARZO 2015, N. 35 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CAVE. MODIFICHE ALLA L.R. N. 104/1995, L.R. N. 65/1997, L.R. N. 78/1998, L.R. N. 10/2010 E L.R. N. 65/2014)

Art. 69.

Adeguamento degli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica comunale. Modifiche all'art. 9 della l.r. n. 35/2015

1. Dopo il comma 1 dell'art. 9 della legge regionale 25 marzo 2015, n. 35 (Disposizioni in materia di cave. Modifiche alla l.r. n. 104/1995, l.r. n. 65/1997, l.r. n. 78/1998, l.r. n. 10/2010 e l.r. n. 65/2014), è inserito il seguente:



«1-bis. Il comune, qualora ne ricorrano i presupposti, può procedere ai sensi dell'art. 30 della l.r. n. 65/2014.».

Art. 70.

Mancato adeguamento e poteri sostitutivi. Modifiche all'art. 14 della l.r. n. 35/2015

1. La rubrica dell'art. 14 della l.r. n. 35/2015 è sostituita dalla seguente: «Mancato adeguamento e poteri sostitutivi».

2. Il comma 1 dell'art. 14 della l.r. n. 35/2015 è sostituito dal seguente:

«1. In caso di mancato adeguamento ai sensi dell'art. 9, comma 2, nel termine indicato nel PRC, le localizzazioni dei giacimenti e le prescrizioni individuate dal PRC ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera b), prevalgono sulla disciplina degli strumenti della pianificazione territoriale vigente.».

3. Al comma 5 dell'art. 14 della l.r. n. 35/2015, le parole: «commi 1, 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «commi 2 e 3».

Art. 71.

Disposizioni transitorie. Modifiche all'art. 58 della l.r. n. 35/2015

1. Il comma 1 dell'art. 58 della l.r. n. 35/2015 è sostituito dal seguente:

«1. Fino all'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali ai sensi della presente legge e, comunque, non oltre il termine individuato dal PRC ai sensi dell'art. 9, le autorizzazioni all'esercizio dell'attività estrattiva sono rilasciate in conformità con i contenuti degli strumenti della pianificazione urbanistica vigenti, se non in contrasto con le disposizioni del PRC.».

Art. 72.

Disposizioni transitorie per il sanzionamento di difformità volumetriche nei bacini estrattivi delle Alpi Apuane. Modifiche all'art. 58-bis della l.r. n. 35/2015.

1. Al comma 1 dell'art. 58-bis della l.r. n. 35/2015 le parole: «Fino al» sono sostituite dalle seguenti: «Fino all'approvazione dei piani attuativi previsti dall'art. 113 della l.r. n. 65/2014 e comunque non oltre la data del».

Capo V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE. ABROGAZIONI. ENTRATA IN VIGORE

Art. 73.

Disposizioni transitorie in materia di sismica

1. Alle istanze già presentate ai sensi degli articoli 167 e 169 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio), alla data del 19 aprile 2019, data di entrata in vigore del decreto-legge

18 aprile 2019, n. 32 (Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti al momento della presentazione dell'istanza. I relativi procedimenti sono conclusi secondo tali disposizioni.

2. Alle varianti non sostanziali ai progetti già autorizzati alla data del 19 aprile 2019, si applicano le disposizioni di cui all'art. 11, comma 2, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 9 luglio 2009, n. 36/R (Regolamento di attuazione dell'art. 117, commi 1 e 2 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 «Norme per il governo del territorio»). Disciplina sulle modalità di svolgimento delle attività di vigilanza e verifica delle opere e delle costruzioni in zone soggette a rischio sismico).

Art. 74.

Disposizioni transitorie per gli accertamenti di conformità concernenti gli sbarramenti di ritenuta e i relativi bacini di accumulo

1. Le disposizioni di cui all'art. 209, comma 6-*quater*, della l.r. n. 65/2014 si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge concernenti la regolarizzazione e l'autorizzazione in sanatoria degli impianti esistenti ai sensi della legge regionale 5 novembre 2009, n. 64 (Disciplina delle funzioni amministrative in materia di progettazione, costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo).

Art. 75.

Abrogazioni

1. Gli articoli 159, 160, 161, 162, 163, 165, 166, 180, 202 e 241 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme sul governo del territorio), sono abrogati.

Art. 76.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.


La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 22 novembre 2019

La Vicepresidente: BARNI

(Omissis).

19R00480



REGIONE SICILIA

LEGGE 28 novembre 2019, n. 20.

Istituzione dell'Osservatorio regionale sulla sicurezza degli operatori sanitari.

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana - Parte I - n. 55 del 6 dicembre 2019)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Istituzione dell'Osservatorio regionale sulla sicurezza degli operatori sanitari

1. È istituito, presso l'assessorato regionale della salute, l'Osservatorio regionale sulla sicurezza degli operatori sanitari, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, al fine di realizzare un monitoraggio costante dei livelli di sicurezza nei presidi di ogni ordine e grado, volto a preservare l'incolumità fisica degli operatori nell'esercizio delle loro funzioni.

Art. 2.

Composizione

1. L'Osservatorio regionale sulla sicurezza degli operatori sanitari è composto dall'assessore regionale per la salute, dai direttori generali delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale ovvero dai responsabili del servizio di prevenzione e protezione delle aziende, dal responsabile della direzione regionale dell'INAIL, dal presidente regionale dell'ordine dei medici, dal presidente regionale dell'ordine degli infermieri, dal presidente regionale dell'ordine dei farmacisti e dal presidente regionale dell'ordine dei medici veterinari.

2. Per la partecipazione all'Osservatorio non è prevista la corresponsione di alcun rimborso.

Art. 3.

Funzioni

1. L'Osservatorio regionale sulla sicurezza degli operatori sanitari ha il compito di:

a) monitorare i rischi per la sicurezza degli operatori sanitari nell'ambito dell'espletamento delle loro funzioni ed elaborare un report annuale sul tema;

b) promuovere iniziative volte al contrasto ed alla prevenzione degli episodi di violenza a danno degli operatori sanitari nonché alla riduzione dei fattori di rischio presenti nei presidi sanitari;

c) promuovere la diffusione di informazioni volte a sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema della sicurezza degli operatori sanitari;

d) trasmettere ai prefetti, ai questori ed ai competenti uffici delle forze dell'ordine una relazione annuale sugli esiti del monitoraggio espletato.

Art. 4.

Funzionamento

1. L'Osservatorio regionale sulla sicurezza degli operatori sanitari è presieduto dall'assessore regionale per la salute. Si riunisce con frequenza trimestrale, anche facendo ricorso a modalità di collegamento via web.

Art. 5.

Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione.

Palermo, 28 novembre 2019

MUSUMECI

L'Assessore regionale per la salute: RAZZA

(Omissis).

20R00003

LEGGE 28 novembre 2019, n. 21.

Riordino del settore dell'assistenza nelle aree pediatriche.

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana - Parte I n. 55 del 6 dicembre 2019)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE


PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La presente legge stabilisce il riordino del settore dell'assistenza nelle aree pediatriche delle aziende ospedaliere, delle aziende ospedaliere universitarie e dei presidi ospedaliere



della regione, attraverso l'impiego della figura del collaboratore professionale sanitario infermiere pediatrico, istituita dal decreto del Ministro della sanità 17 gennaio 1997, n. 70.

Art. 2.

Dotazioni organiche

1. Le dotazioni organiche relative alle aree pediatriche delle aziende ospedaliere, delle aziende ospedaliere universitarie e dei presidi ospedalieri della regione devono prevedere prioritariamente l'impiego di infermieri pediatrici, senza nuovi o maggiori oneri a carico dei medesimi enti.

Art. 3.

Attuazione

1. Al fine di una compiuta attuazione dell'art. 2, le procedure concorsuali per le figure professionali degli infermieri devono prevedere una quota di infermieri pediatrici proporzionale al rapporto tra i ricoveri di soggetti in età pediatrica e i ricoveri complessivi, calcolato sulla media dei due anni precedenti al bando.

2. Ai medesimi obiettivi si uniformano i requisiti per l'accreditamento delle strutture convenzionate autorizzate con punti di erogazione pediatrici.

Art. 4.

Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 28 novembre 2019

MUSUMECI

L'Assessore regionale per la salute: RAZZA

(*Omissis*).

20R00004

DECRETO PRESIDENZIALE 13 novembre 2019, n. 22.

Regolamento di modifica al Regolamento di attuazione del comma 11 dell'art. 15 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, recante «Norme per l'organizzazione del Fondo di quiescenza del personale della Regione siciliana» emanato con D.P.Reg. 23 dicembre 2009, n. 14.

(Pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana - Parte I - n. 56 del 13 dicembre 2019).

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Visto l'art. 15 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'art. 3, recante norme sull'ordinamento degli enti pubblici di cui all'art. 1 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e successive modifiche ed integrazioni, recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42»;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e successive modifiche ed integrazioni, recante «Disposizioni in materia di inconfirabilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190»;

Visto l'art. 18 del decreto presidenziale 23 dicembre 2009, n. 14 che prevede che il regolamento può essere modificato con decreto del Presidente della Regione secondo le previsioni dell'art. 15, comma 11, della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6;

Considerato che occorre modificare il regolamento di attuazione del comma 11 dell'art. 15 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, a seguito delle modifiche normative intervenute successivamente;

Visto il parere n. 48/2019 del 7 maggio 2019 reso dal Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 341 del 26 settembre 2019;

EMANA


il seguente regolamento:

Art. 1.

Sostituzione dell'art. 2 del decreto del Presidente della Regione 23 dicembre 2009, n. 14

1. L'art. 2 del decreto del Presidente della Regione 23 dicembre 2009, n. 14 è sostituito dal seguente:

«Art. 2 (*Denominazione*). — 1. Il "Fondo" è un ente pubblico non economico, avente natura previdenziale dotato di personalità giuridica e di autonomia patrimoniale, finanziaria, gestionale, amministrativa e contabile.



2. Al “Fondo” si applicano, in quanto compatibili con la normativa regionale e, fatto salvo quanto previsto dal presente regolamento, le disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 e successive modifiche ed interazioni in materia di gestione delle forme di previdenza e assistenza obbligatorie affidate ad enti pubblici e, in materia di contabilità e bilancio, le disposizioni contenute nel decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, e in quanto compatibili, le disposizioni di riforma della contabilità finanziaria pubblica introdotte dal decreto Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97 e successive modifiche ed integrazioni, coordinate con il D.P.Reg. 29 maggio 2006, n. 729, secondo il nuovo regolamento di contabilità finanziaria pubblica introdotto dall’art. 18, comma 4, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 per gli enti pubblici sottoposti a vigilanza e controllo della Regione, nonché le disposizioni in materia di prevenzione e repressione della corruzione di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 e successive modifiche ed integrazioni, il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e successive modifiche e integrazioni, il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e successive modifiche e integrazioni, e le altre norme in materia di trasparenza introdotte da altre fonti legislative nazionali e regionali.

3. Il “Fondo” assume in forza del citato art. 15 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 la titolarità di tutti i rapporti attivi e passivi, processuali e sostanziali, in materia di trattamenti di pensione ed indennità di buonuscita che alla data della sua costituzione facevano capo all’Amministrazione regionale.»

Art. 2.

Sostituzione dell’art. 3 del decreto del Presidente della Regione 23 dicembre 2009, n. 14

1. L’art. 3 del decreto del Presidente della Regione 23 dicembre 2009, n. 14, è sostituito dal seguente: «Art. 3 (Sede). — 1. Il “Fondo” ha sede legale in Palermo.

2. Il “Fondo” può istituire «Sportelli Fondo Pensioni Sicilia» in sinergia e d’intesa con l’amministrazione regionale, per assicurare una maggiore prossimità all’utenza.

3. L’istituzione è determinata dal presidente su proposta del direttore del Fondo previo parere del Consiglio di indirizzo e vigilanza. La relativa delibera è soggetta ad approvazione dell’amministrazione regionale.

4. L’istituzione degli Sportelli è subordinata all’assenza di maggiori costi per l’ente e per l’amministrazione regionale e garantisce l’elevazione della qualità del servizio con miglioramento del grado di soddisfazione dell’utenza ed elevazione dell’efficacia del servizio.»

Art. 3.

Modifiche all’art. 4 del decreto del Presidente della Regione 23 dicembre 2009, n. 14

1. All’art. 4 del decreto del Presidente della Regione 23 dicembre 2009, n. 14, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma:

«3-bis. Presso il “Fondo” sono costituiti il “Fondo speciale transitorio ad esaurimento del personale in quiescenza dell’Ente acquedotti siciliani in liquidazione”, ai

sensi dell’art. 67 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e il “Fondo speciale transitorio ad esaurimento del personale in quiescenza dei Consorzi Asi in liquidazione” ai sensi dell’art. 2 della legge regionale 11 agosto 2017, n. 16.»

Art. 4.

Modifiche all’art. 5 del decreto del Presidente della Regione 23 dicembre 2009, n. 14

1. All’art. 5 del decreto del Presidente della Regione 23 dicembre 2009, n. 14 dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti commi:

«2-bis. Le deliberazioni non espressamente soggette a controllo dell’Assessorato regionale delle Autonomie locali e della Funzione pubblica sono immediatamente esecutive.

2-ter. Le convocazioni degli organi del “Fondo”, complete di ordine del giorno, sono inviate per conoscenza all’Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica - Dipartimento della funzione pubblica e del personale, al quale sono altresì trasmessi, entro 10 giorni dalla relativa approvazione, i verbali delle sedute e le deliberazioni adottate.»

Art. 5.

Modifiche all’art. 6 del decreto del Presidente della Regione 23 dicembre 2009, n. 14

1. All’art. 6, comma 1, del decreto del Presidente della Regione 23 dicembre 2009, n. 14, la lettera d) è sostituita dalla seguente : «d) il collegio dei sindaci;».

Art. 6.

Modifiche all’art. 8 del decreto del Presidente della Regione 23 dicembre 2009, n. 14

1. All’art. 8, comma 2, del decreto del Presidente della Regione 23 dicembre 2009, n. 14 sono aggiunte le seguenti lettere :

«l) delibera, su proposta del direttore generale del “Fondo”, le modalità, gli oneri e le condizioni di erogazione dei prestiti agevolati a favore del personale regionale dipendente o in quiescenza previsti dall’art. 11, comma 60, della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26, nonché dei prestiti in favore del personale regionale in quiescenza e in servizio, previsti dall’art. 7 della legge regionale 24 maggio 2016, n. 8;

m) trasmette trimestralmente al Consiglio di indirizzo e vigilanza una relazione sull’attività svolta con particolare riferimento al processo produttivo ed al profilo finanziario, nonché qualsiasi altra relazione che venga richiesta dal consiglio di indirizzo e vigilanza;

n) esercita le funzioni previste dalla normativa vigente in materia di ciclo della performance.»

Art. 7.

Modifiche all’art. 10 del decreto del Presidente della Regione 23 dicembre 2009, n. 14

1. L’art. 10 del decreto del Presidente della Regione 23 dicembre 2009, n. 14 è sostituito dal seguente:

«Art. 10 (Collegio dei sindaci). — 1. Il Collegio dei sindaci esercita le funzioni di cui agli articoli 2403 e seguenti del codice civile, nonché quelle previste dall’art. 2,



comma 1 e 20, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. Almeno uno dei componenti del Collegio sindacale interviene alle sedute del Consiglio di amministrazione e del Consiglio di indirizzo e vigilanza.

2. Il Collegio dei sindaci, nominato con decreto del Presidente della Regione, è composto da tre membri effettivi e da tre supplenti scelti rispettivamente:

- a) dal Presidente della Regione;
- b) dall'Assessore per l'economia;
- c) dall'Assessore per le autonomie locali e per la funzione pubblica.

3. I componenti sono scelti tra gli iscritti nel Registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, in applicazione del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, ovvero nell'albo dei revisori contabili istituito presso l'Assessorato regionale per l'economia in virtù dell'art. 9 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15.

4. L'incarico ha la durata di quattro anni.».

Art. 8.

Modifiche all'art. 16 del decreto del Presidente della Regione 23 dicembre 2009, n. 14

1. All'art. 16 del decreto del Presidente della Regione 23 dicembre 2009, n. 14, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente comma:

«4-bis. Al Fondo pensioni può essere trasferito, ai sensi dell'art. 67, comma 3, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, personale dell'Ente acquedotti siciliani, per l'espletamento delle attività discendenti dalle competenze attribuite dalla legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, commi 1 e 2.».

Art. 9.

Altre modifiche al decreto del Presidente della Regione 23 dicembre 2009, n. 14

1. Dopo l'art. 17 del decreto del Presidente della Regione 23 dicembre 2009, n. 14, è inserito il seguente:

«Art. 17-bis (*Organismo indipendente di valutazione*). — 1. È istituito, in forma monocratica, ai sensi del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e successive modifiche ed integrazioni, l'Organismo indipendente di valutazione della performance (OIV).

2. L'incarico è attribuito con provvedimento del Presidente del "Fondo".

3. Per la misurazione e valutazione della performance si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e successive modifiche ed integrazioni.».

Art. 10.

Norma finale

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Palermo, 13 novembre 2019

MUSUMECI

(*Omissis*).

20R00005

RETTIFICHE

Avvertenza.— L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Avviso di rettifica alla legge regionale 18 novembre 2019, n. 68, della Regione Toscana, recante «(Disposizioni in materia di ARPAT in attuazione della legge 28 giugno 2016, n. 132. Modifiche alla l.r. 30/2009). Avviso tecnico di errore materiale.», pubblicato nel B.U. n. 52 del 20 novembre 2019, Parte Prima.

Con riferimento alla legge regionale in oggetto, si segnala che, per mero errore materiale, la rubrica del CAPO I della stessa, sia nell'indice, sia nell'articolato, deve leggersi nel modo che segue:

«CAPO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ARPAT IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 28 GIUGNO 2016, N. 132. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 22 GIUGNO 2009, N. 30 (NUOVA DISCIPLINA DELL'AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DELLA TOSCANA "ARPAT")».

L'avviso di rettifica è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 53 del 25 novembre 2019.

19R00473



Avviso di rettifica del decreto del Presidente della Giunta regionale 28 ottobre 2019, n. 64/R, della Regione Toscana, recante «Regolamento di attuazione di cui all'articolo 20-ter della l.r. 24 febbraio 2005, n. 40 (Regolamento per il funzionamento del registro tumori della Regione Toscana)», pubblicato nel B.U. n. 49 del 30 ottobre 2019, Parte Prima.

Si comunica che, per mero errore materiale, il titolo del DPGR 64/R del 28 ottobre 2019, è da leggersi:

«Regolamento di attuazione di cui all'articolo 20-ter della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale). Regolamento per il funzionamento del registro tumori della Regione Toscana.»;
anziché:

«Regolamento di attuazione di cui all'articolo 20-ter della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Regolamento per il funzionamento del registro tumori della Regione Toscana).».

L'avviso di rettifica è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, n. 50, del 6 novembre 2019.

19R00475

MARIO DI IORIO, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2020-GUG-09) Roma, 2020 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 2 0 0 2 2 9 *

€ 3,00

